

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	2102	SCIORILLI BORRELLI	2105
Disegno di legge (Approvazione):		SCARASCIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2106
Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4574)	2102	CODIGNOLA	2106
PRESIDENTE	2102	Proposte di legge (Rimessione all'Assemblea):	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		LEONE RAFFAELE ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2540-1412-1003-B)	2106
Senatori BALDINI ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica. (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4231-B)	2103	PRESIDENTE	2106, 2107
PRESIDENTE	2103, 2104	LEONE RAFFAELE	2107
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	2103, 2104	SCIORILLI BORRELLI	2107
ROFFI	2103	CAIAZZA ed altri: Riordinamento dei Conventi nazionali. (<i>Urgenza</i>). (3752)	
DE LAURO MATERA ANNA	2104	PRESIDENTE	2107
SCARASCIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2104	CAIAZZA	2107
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Inversione dell'ordine del giorno:	
BALDELLI ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1072. (4612)	2105	PRESIDENTE	2107
PRESIDENTE	2105, 2106	Proposte di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	2105	Senatori DONATI ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici. (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4616);	
		FODERARO ed altri: Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento per direttori didattici incaricati. (3773);	

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

	PAG.
CRUCIANI e DE MICHELI VITTURI: Concorso speciale per il passaggio in ruolo dei direttori didattici incaricati. (3992);	
LIMONI ed altri: Ammissione di candidati ex combattenti reduci, mutilati e invalidi di guerra alle prove orali dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959. (4144);	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Conferimento di posti agli idonei del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959. (4213);	
AMODIO: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959. (4249);	
D'AMBROSIO: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959. (4300);	
RAMPA ed altri: Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e della legge 16 giugno 1961, n. 530. Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 e autorizzazione per un concorso ordinario a 500 posti di direttore didattico in prova. (4325);	
LEONE RAFFAELE ed altri: Concorso speciale per titoli ed esami a posti di direttore didattico riservato ai mutilati e invalidi di guerra e agli ex combattenti. (1871).	2107
PRESIDENTE	2107, 2109, 2110, 2112, 2113 2114, 2116, 2117, 2118, 2119 2120, 2121, 2123, 2124, 2125
ROMANATO, <i>Relatore</i>	2108, 2113
SCIORILLI BORRELLI	2109, 2118 2122, 2124, 2125
PITZALIS	2109, 2117, 2119, 2120, 2122
GRILLI ANTONIO	2109
ROFFI	2110, 2114, 2121, 2124, 2125
LIMONI	2110, 2111, 2118, 2124
DI LUZIO	2114
CODIGNOLA	2111, 2112, 2118 2120, 2123, 2125
NICOSIA	2112, 2113, 2117, 2120, 2121, 2123
RAMPA, <i>Relatore</i>	2123
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2114, 2118, 2119 2120, 2123, 2125
BUZZI	2117, 2118, 2121, 2122, 2124
FRANCESCHINI	2120, 2121
MARANGONE	2120
DE GRADA	2121
PERDONÀ	2123
BALDELLI	2123

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4543)	2125
PRESIDENTE	2125, 2127, 2131, 2132, 2134 2136, 2137, 2138, 2139 2140, 2141, 2142, 2144
ROMANATO, <i>Relatore</i>	2125, 2127 2136, 2137, 2139
NICOSIA	2127, 2131, 2132, 2133, 2143, 2144
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	2123, 2132 2133, 2134, 2136, 2137, 2139 2140, 2141, 2142, 2144, 2146
DE GRADA	2128, 2133, 2134, 2135 2136, 2138, 2139, 2144, 2146
BERTÈ	2130, 2136
CERRETI ALFONSO	2131, 2141
LIMONI	2133, 2134, 2143
D'AMBROSIO	2136
BALDELLI	2136, 2145
MARANGONE	2140, 2146
FRANCESCHINI	2142, 2142
PITZALIS	2142
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti d'insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961. (4264)	2146
PRESIDENTE	2146
RAMPA, <i>Relatore</i>	2146
SAVIO EMANUELA	2146
Votazione segreta	
PRESIDENTE	2147

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Scaglia Giovanni Battista è sostituito dal deputato Colasanto.

Votazione del disegno di legge: Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani ».

Del disegno di legge sono stati approvati i singoli articoli nella scorsa seduta, mentre la votazione finale era stata rimandata in attesa del parere della Commissione Bilancio. Il parere è giunto ed è favorevole. Pertanto il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Baldini ed altri: Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4231-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica ».

La proposta di legge, come i colleghi riorderanno, fu approvata dalla VI Commissione permanente del Senato; fu quindi modificata dalla nostra Commissione e ancora modificata dal Senato.

Tornata, pertanto, la proposta di legge nuovamente qui alla Camera, la nostra Commissione nella seduta del 1° febbraio 1963 ha discusso le modificazioni per ultimo apportate, ritenendo di dover inserire all'articolo 3 un emendamento, che è un chiarimento del testo. Dopo la seduta del 1° febbraio, è avvenuto, come tutti ricordiamo, la rimessione all'Assemblea del provvedimento da parte del Governo, a seguito della quale la Commissione nella seduta dell'8 febbraio 1963, ha esaminato brevemente la proposta di legge in sede referente, dando mandato al relatore, onorevole Leone Raffaele, di stendere la relazione per l'Assemblea e con l'intesa, ove risultasse insufficiente il tempo a disposizione, di rinunciare agli emendamenti deliberati e di proporre l'approvazione del testo del Senato.

Nel frattempo il Governo si è convinto che il provvedimento non comporta maggiore onere finanziario ed ha ritirato la richiesta di rimessione all'Assemblea e, pertanto, la proposta di legge ci ritorna alla sede legislativa per l'approvazione finale. L'intermezzo in sede referente ci pone l'obbligo regolamen-

tare di riprendere la discussione degli articoli e, a tal proposito, è mia opinione che, mancando il tempo perché il Senato possa nuovamente discutere del provvedimento, non resti che approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Prego l'onorevole relatore di voler far conoscere il proprio parere.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Pur essendo mio desiderio che la proposta di legge sia opportunamente emendata, soprattutto per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 2 soppresso dal Senato, per cui, si vengono così ad escludere dal beneficio di cui al primo comma dell'articolo 2 proprio gli unici veri abilitati usciti dalla scuola dell'I.S.E.F., tuttavia, per le ragioni fatte presenti dal Presidente, non chiedo nessun emendamento.

La stessa cosa dicasi in merito all'articolo 3. Chiedo però che il Governo faccia una dichiarazione, perché, ad esplicitazione della volontà legislativa, precisi che il richiamo alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, si intende riferito all'articolo 7, che prevedeva l'abilitazione didattica, e non a tutte le altre norme che formano il contenuto di quella legge, come è evidente e dalla discussione svoltasi al Senato e dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

Chiedo anche che, secondo quanto aveva deciso la nostra Commissione, che i concorsi di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 3 siano due, il rappresentante del Governo prenda impegno di provvedere alla necessaria iniziativa legislativa subito al principio della prossima legislatura.

ROFFI. Noi tutti conosciamo l'*iter* travagliato di questa proposta di legge e credo che ci rendiamo conto che, allo stato attuale delle cose, non convenga introdurre alcun emendamento, anche se in tal modo si potrebbe notevolmente migliorare la legge.

Quindi anche noi non presenteremo emendamenti ed approveremo il testo così come è.

Non ho che da associarmi alle cose dette dall'onorevole Leone per quanto riguarda l'interpretazione della legge; d'altra parte per quanto riguarda la norma che richiama la legge n. 1440, è ovvio il riferimento all'articolo 7; altrimenti il provvedimento perderebbe di senso.

Inoltre, vorrei esprimere il desiderio, che il Governo, cioè, bandisca il concorso previsto dalla legge per il 30 giugno 1963, fissando un'altra sessione al 30 giugno 1964. Il Governo, ritengo, si potrebbe impegnare in questo senso.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

DE LAURO MATERA ANNA. Noi ci associamo in pieno a quanto è stato detto.

Mi sembra superfluo che si insista sul riferimento alla legge n. 1440, tanto lo stesso è ovvio.

Comunque, mi associo ai colleghi nel chiedere al Governo l'impegno di disciplinare in due sessioni l'esame di abilitazione didattica, anticipando la prima sessione il più possibile.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è lieto di poter comunicare che il riferimento all'articolo 7 della legge n. 1440 era proprio nelle sue intenzioni. Nel corso della discussione al Senato, infatti, ci si è lungamente intrattenuti sulla ispezione che doveva preludere la concessione dell'abilitazione. Io dichiaro, quindi, formalmente che l'intendimento è quello di riferirsi all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Per quanto riguarda l'altra richiesta relativa alle due sessioni, mi pare che per la prima, che si richiede sia fissata al 30 giugno 1963, non vi sia alcun bisogno di indicazione specifica nella legge. La stessa, infatti, fissa il termine « entro il 31 dicembre 1963 »; io posso, quindi, assumere l'impegno di far espletare la sessione di cui sopra alla data richiesta. Per la seconda sessione, che non è prevista dalla legge, il Governo assume l'impegno di presentare, all'inizio della prossima legislatura, un disegno di legge per renderla possibile.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Nell'esprimere il mio rammarico per il fatto che non è stato esaminato e risolto il problema degli abilitati provenienti dall'Istituto superiore di educazione fisica, che hanno partecipato alla sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, mentre questa Commissione aveva approvato per essi una particolare graduatoria, chiedo all'onorevole Sottosegretario se crede di potersi impegnare affinché tale problema venga riesaminato dal Governo nei limiti dell'equità.

Chiedo solo una possibilità di riesame, non un impegno circa la presentazione di una legge.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non ha difficoltà a precisare che riesaminerà la situazione in relazione alle cattedre disponibili.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica assunti in ruolo in base ai concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 e successive modificazioni.

Gli insegnanti di educazione fisica aventi titolo alla partecipazione ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo, e coloro che hanno conseguito l'abilitazione nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 dicembre 1961, sono ammessi a domanda in apposite graduatorie da compilarli sulla base dei criteri adottati per i concorsi di cui al comma primo del presente articolo.

Coloro che raggiungono il punteggio minimo richiesto per l'inclusione nelle graduatorie di merito previste dal precedente comma sono assunti in ruolo ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« È riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti presso gli Istituti superiori di educazione fisica nell'anno accademico 1961-62.

È altresì riconosciuto valore abilitante all'attestato di idoneità conseguito entro il 31 dicembre 1962 a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727. Lo stesso valore abilitante è riconosciuto all'attestato conseguito entro il 31 dicembre 1963

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

limitatamente per coloro che, per ragioni di legittimo impedimento, non abbiano potuto frequentare i cicli estivi già espletati o sostenere le relative prove di esame».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro il 31 dicembre 1963, con le modalità stabilite dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, una speciale sessione di abilitazione alla quale potranno partecipare gli insegnanti di educazione fisica che alla data del bando siano in attività di servizio ed appartengano ad una delle seguenti categorie:

a) insegnanti che siano in possesso dell'attestato di idoneità conseguito a conclusione dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, o di uno degli altri titoli validi ai sensi della stessa legge per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica con almeno 5 anni di servizio e qualifiche non inferiori a « buono »;

b) insegnanti in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti superiori di educazione fisica, che abbiano riportato almeno la qualifica di « buono ». La qualifica è sostituita da apposito rapporto informativo del Capo d'Istituto qualora l'insegnante, per la brevità del servizio prestato, non sia stato qualificato ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Baldelli ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1072 (4612).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Baldelli, Codignola, Leone Raffaele, Reale Oronzo e Orlandi: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Con la presente proposta di legge si chiede la proroga per i lavori della Commissione di indagine che è stata istituita ai sensi dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Questa legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1962, è entrata in vigore il 23

agosto dello stesso anno, ma l'insediamento della Commissione è avvenuto soltanto l'8 ottobre 1962, con un notevole ritardo nell'inizio dei lavori.

D'altra parte, l'immensa mole di lavoro che la Commissione d'indagine con doverosa serietà e rigore sta svolgendo - vi sono qui dei colleghi che ne fanno parte e possono testimoniare - pongono la stessa nella materiale impossibilità di presentare al Governo le relazioni consultive nel termine fissato del 31 marzo 1963.

La scuola italiana, onorevoli colleghi, non merita fretta, merita una seria e attenta meditazione ed è da tenere conto che le conclusioni di questa Commissione di indagine impegneranno i futuri Governi circa la politica da attuare. Sarebbe pertanto, a mio avviso, un gravissimo errore voler affrettare i tempi senza approfondire con serietà tutti i problemi della scuola italiana.

Per questi motivi che rapidamente ho illustrato esprimo il parere favorevole alla proposta di legge e invito i colleghi della Commissione a volerla approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Per rapporti di correttezza verso la Commissione non intendo polemizzare. Certo, avremmo preferito che il rapporto conclusivo si fosse potuto ottenere entro il 31 marzo e questo per una serie di motivi che in questo momento non è il caso di dire.

Il nostro gruppo, pertanto, non darà il proprio voto favorevole alla proposta di legge.

Peraltro vorremmo dal rappresentante del Governo assicurazione che questa posticipazione di un trimestre non influirà, con quella concatenazione di date successive in merito agli obblighi del Governo e del Parlamento, nonché sulla presentazione del rapporto finale da parte del Ministro della pubblica istruzione al Parlamento, rappresentando esso la premessa per il successivo piano.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato che io ho la ventura di essere anche presidente della Commissione di indagine di cui trattasi, vorrei fare qualche osservazione.

Il motivo determinante della richiesta di questa proroga da parte di alcuni colleghi, consiste soprattutto nella anticipata chiusura del Parlamento e nel dovere che si impone ai parlamentari facenti parte della Commissione di rendere conto al popolo italiano del lavoro svolto in cinque anni; per cui i medesimi non avrebbero la possibilità di continuare a frequentare le riunioni della Commissione

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

stessa che, proprio nel mese di marzo, avrebbe dovuto concludere i suoi lavori.

È parso ad alcuni colleghi che fosse opportuna la proroga richiesta anche per far sì che le decisioni, di altissima rilevanza, che la Commissione dovrà prendere ai fini di una legislazione futura che sia in stretto rapporto con gli effettivi bisogni del Paese ed in relazione con la economia e lo sviluppo sociale, siano prese con ponderazione, non solo, ma siano prese con animo scevro da altre preoccupazioni che non siano quelle di dare al popolo italiano una scuola migliore.

Succede che rappresentanti del Parlamento, in questo periodo, politicizzano i loro orientamenti in modo forse eccessivo per una Commissione che è costituita di parlamentari e di tecnici e che deve raggiungere risultati possibilmente di concordanza, ovunque ciò sia possibile per assicurare una scuola migliore.

Circa la richiesta fatta dall'onorevole Sciorilli Borrelli, il quale anche fa parte della Commissione di cui trattasi, perché il Governo dichiari se i termini del 31 dicembre potranno, malgrado questa proroga nella consegna della nostra relazione, essere rispettati, desidererei anch'io chiedere il parere del rappresentante del Governo.

SCARASCIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda gli adempimenti del Ministero della pubblica istruzione, credo che il periodo sia più che sufficiente.

Soltanto che io avrei un dubbio, non tanto quale rappresentante del Governo, ma come parlamentare, che mi permetto di esporre: che entro il 30 giugno, cioè, possa essere completato il lavoro.

Io non so a che punto siano i lavori della Commissione, però, con le elezioni e con gli adempimenti della Camera successivi alle stesse, si arriva molto vicini al termine fissato del 30 giugno. Mi domando se lo stesso sia sufficiente.

PRESIDENTE. Sentiremo ora i presentatori della legge, in proposito.

Un termine fino al 31 luglio 1963 darebbe, forse, maggiore tranquillità.

CODIGNOLA. I lavori della Commissione, come l'onorevole Presidente sa, sono avanti per alcuni settori ed indietro per altri. Ora, mentre per i primi, noi potremmo portare i lavori a termine entro il 31 marzo, per gli altri dovremo continuare a lavorare dopo tale data, in maniera che la Commissione plenaria, ricostituitasi dopo le elezioni, possa trovare tutto il materiale pronto per dar corso ai documenti finali.

In questa previsione a noi sembra che un mese e mezzo o due mesi circa potrebbero essere sufficienti per arrivare in fondo.

Evidentemente, noi potremmo anche spostare il termine al 15 luglio 1963; non è una grande questione. L'unica mia preoccupazione riguarda gli adempimenti successivi del Governo soprattutto per quel concerne i due pareri, del C.N.E.L. e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'esperienza ci dice che potremmo, in tali sedi, veder passare un certo periodo di tempo e non essere in grado, alla fine dell'anno, di iniziare la preparazione di nuovi strumenti legislativi.

Io non so se sia il caso di prenderci la responsabilità di ritardare il tutto di un altro mese. Porterei il termine, al massimo, al 15 luglio 1963, non oltre.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il termine del 31 marzo 1963 fissato dal terzo comma dell'articolo 55 della legge 24 luglio 1963, n. 1073, è prorogato al 30 giugno 1963 ».

Alle parole « 30 giugno 1963 » si propone di sostituire le parole « 15 luglio 1963 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rimessione all'Assemblea delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri, e Pucci: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (Modificate dalla VI Commissione permanente del Senato) (2540-1412-1003-B).

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera mi ha informato che il Governo a norma dell'articolo 40 del Regolamento, ha chiesto che le proposte di legge Leone Raffaele ed altri, Marangone ed altri, e Pucci: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data dal 23 marzo 1939 », n. 2540-1412-1003-B, modificate dalla VI Commissione

permanente del Senato, e che figurano all'ordine del giorno dell'odierna seduta, siano rimesse all'Assemblea.

LEONE RAFFAELE. Vorrei chiedere alla cortesia del Presidente e dei colleghi della Commissione di passare alla sede referente per l'esame dei provvedimenti riguardanti i « trentanovisti », in modo che il relatore, onorevole Pitzalis, abbia la possibilità di preparare la relazione e farla stampare.

SCIORILLI BORRELLI. Siamo d'accordo con la proposta dell'onorevole Leone.

PRESIDENTE. Comprendo il motivo della richiesta e posso assicurare che senz'altro nella seduta odierna le proposte di legge concernenti i « trentanovisti » saranno esaminate, in sede referente, affinché si possa dare al relatore la possibilità di preparare la relazione e farla stampare.

Rimessione all'Assemblea della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Riordinamento dei convitti nazionali (Urgenza) (3752).

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera mi ha informato che il Governo a norma dell'articolo 40 del Regolamento, ha chiesto che la proposta di legge Caiazza ed altri: « Riordinamento dei convitti nazionali », n. 3752, che figura all'ordine del giorno, sia rimessa all'Assemblea.

La Commissione, pertanto, esaminerà la proposta di legge in sede referente in una prossima seduta.

CAIAZZA. Non ero a conoscenza della rimessione in Aula.

Lo strano è che il Ministero del tesoro ha fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione il parere favorevole.

Nella proposta di legge non c'è un problema di copertura, poiché si tratta di un atto amministrativo interno del Ministero della pubblica istruzione.

Mi rendo conto che non serve a nulla discutere, però...

PRESIDENTE. Queste cose le farà presente in Aula.

CAIAZZA. Purtroppo — e desidero che questo rimanga a verbale — chi comanda sono i funzionari della Ragioneria e del Tesoro, non il Governo e il Parlamento.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Seguirebbe sull'ordine del giorno il disegno di legge n. 4543, concernente l'ordinamento dei Conservatori di musica e delle accademie di belle arti, ma poiché l'ono-

revole Sottosegretario Badaloni si è recato dal Presidente della I Commissione per avere chiarimenti circa il parere da quella medesima emesso, passiamo per il momento al punto successivo dell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Donati ed altri: Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (4616) e dei deputati Foderaro ed altri: Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento per direttori didattici incaricati (3773); Cruciani e De Michieli Vitturi: Concorso speciale per il passaggio in ruolo dei direttori didattici incaricati (3992); Limoni ed altri: Ammissione di candidati ex combattenti reduci, mutilati e invalidi di guerra alle prove orali dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959 (4144); Titomanlio Vittoria ed altri: Conferimento di posti agli idonei del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4213); Amodio: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4249); D'Ambrosio: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4300); Rampa ed altri: Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e della legge 16 giugno 1961, n. 530 - Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 e autorizzazione per un concorso ordinario a 500 posti di direttore didattico in prova (4325); Leone Raffaele ed altri: Concorso speciale per titoli ed esami a posti di direttore didattico riservato ai mutilati e invalidi di guerra e agli ex combattenti (1871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4616, che ci perviene dal Senato: « Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei direttori didattici », di iniziativa dei senatori Donati, Moneti, Tirabassi, Baldini, Bellisario, De Luca Angelo, Angelilli, Bruno, Di Rocco, Macaggi e Caristia, che va esaminata in rapporto con

le proposte di legge n. 3773: « Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento per direttori didattici incaricati », di iniziativa dei deputati Foderaro, Caiazza, Vedovato, Fusaro, Sammartino, Pitzalis e Cocco Maria; n. 3992: « Concorso speciale per il passaggio in ruolo dei direttori didattici incaricati », di iniziativa dei deputati Cruciani e De Michieli Vitturi; n. 4144: « Ammissione di candidati ex combattenti, reduci, mutilati ed invalidi di guerra alle prove orali dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959 », di iniziativa dei deputati Limoni, Perdonà, Bertè, Romanato, Canestrari e Prearo; n. 4213: « Conferimento di posti agli idonei del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 », di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Leone Raffaele, Caiazza, Gagliardi, Savio Emanuela e Romanato; n. 4249: « Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati dichiarati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 », di iniziativa del deputato Amodio; n. 4300: « Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 », di iniziativa del deputato D'Ambrosio; n. 4325: « Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e della legge 16 giugno 1961, n. 530. Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 », di iniziativa dei deputati Rampa, Buzzi, Baldelli e Patrini; n. 1871: « Concorso speciale per titoli ed esami a posti di direttore didattico riservato ai mutilati e invalidi di guerra ed ex combattenti », di iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Villa Ruggero e De Capua, già esaminate in sede referente.

Il Relatore, onorevole Romanato, ha facoltà di riferire in merito alla proposta di legge n. 4616.

ROMANATO, *Relatore*. Soltanto qualche breve indicazione poiché credo che il testo della proposta n. 4616, dei senatori Donati ed altri, sia a tutti noto; concerne, cioè, argomento fin troppo conosciuto dalla nostra Commissione che da mesi se ne sta occupando: « Sistemazione dei direttori didattici, comunque incaricati, non ancora in ruolo ».

La proposta che ci perviene dal Senato prevede all'articolo 1 la istituzione di una graduatoria nazionale dei concorrenti che siano risultati idonei ed abbiano avuto una votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove di esame.

Seguono, sempre all'articolo 1, le modalità per la partecipazione a tale graduatoria.

All'articolo 2 si precisa che il 25 per cento dei posti disponibili nei circoli didattici, al 1° ottobre di ogni anno scolastico, vengono assegnati agli iscritti in questa graduatoria di carattere nazionale. Gli altri posti rimangono accantonati per concorsi normali.

L'articolo 3 stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 1963, i circoli didattici vacanti, anche se temporaneamente, vengono retti da un direttore di circolo viciniore, con incarico che deve essere conferito dal Provveditore agli studi.

L'articolo 4 prevede il bando di un concorso per 150 posti riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno un anno.

Questa, in brevissima sintesi, la sostanza legislativa della proposta di legge Donati, che ci giunge dal Senato.

Desidererei, a questo punto, fare qualche considerazione e sentire in proposito la Commissione. È indubbiamente, quella proposta, una soluzione parziale del problema dei direttori didattici, in quanto si preoccupa soprattutto degli idonei.

L'idoneità è un titolo fondamentale per il quale abbiamo fatto particolari provvedimenti — si veda la legge 28 luglio 1961, n. 831 per il personale della scuola secondaria. Indubbiamente, quindi, agli idonei va fatto un trattamento speciale di priorità.

Riconosciuto questo diritto di priorità, debbo però constatare che la proposta di legge non affronta globalmente il problema dei direttori didattici.

Desidererei poi fare, per correttezza legislativa, un'altra considerazione. Non so quanto sia opportuno, nel momento in cui un ramo del Parlamento sta con una certa intensità di impegno lavorando in un determinato settore, su un determinato problema, l'intervento improvviso dell'altra Camera. Direi che si tratta di questione di costume. Esiste un costume legislativo che credo andrebbe maggiormente rispettato.

Per quanto riguarda la proposta di legge all'ordine del giorno, non c'è dubbio che la stessa è accettabile in quanto risolve una parte dei problemi dei direttori didattici. Non li risolve, però, con quella ampiezza di vedute, con quella visione globale, con le quali noi intendevamo risolverli, o, quanto meno, sulle quali era impostata la nostra discussione. Ecco perché mi rimetto al parere che gli onorevoli colleghi vorranno sulla proposta stessa esprimere, facendo presente che

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

qualsiasi emendamento che si apporti alla medesima comporterebbe il suo decadimento, e facendo al tempo stesso rilevare che, d'altra parte, per quanto concerne le nostre proposte di legge, anche se volessimo approvare il testo concordato con estremo impegno dal relatore Perdonà, non avremmo certamente il tempo di rinviare lo stesso al Senato.

Entro questi limiti di tempo, ormai ridottissimi, se è vero, come è vero, che siamo alle ultime ore di questa legislatura, io prego i colleghi di esaminare la proposta di legge Donati ed altri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Al fine di rendere chiara la stessa, il punto di fronte al quale noi ci troviamo è il seguente: se la Commissione prende in esame la proposta di legge Donati e l'approva, per ipotesi, senza emendamenti, la stessa diventa legge, risolvendo così una parte del problema degli aspiranti a direttore didattico. Se la Commissione così non fa e riprende in esame tutte le proposte dei colleghi, non credo che sia più possibile pensare di condurre in porto tale iniziativa legislativa, dato il ristretto margine di tempo a disposizione.

SCIORILLI BORRELLI. Dirò brevissimamente che non siamo favorevoli a questa proposta di legge che ci viene dal Senato, per tre motivi: innanzi tutto perché le proposte di legge di nostra iniziativa partivano dal presupposto di una soluzione globale del problema, che avesse a base la soppressione, per il futuro, dei due istituti dell'idoneità e dell'incarico, e la sistemazione, la più larga possibile, dei direttori didattici che si trovassero in certe condizioni. Questa soluzione globale manca nella proposta di legge Donati e tale carenza è la ragione di fondo per la quale siamo contrari.

C'è poi una ragione non secondaria che ci rende contrari a questa formulazione. Infatti, come i colleghi avranno notato, non si fa riferimento alla graduatoria degli idonei, di tutti gli idonei, come è contemplata dalla legislazione attuale.

Per dare delle cifre, nell'ultimo concorso sono stati dichiarati idonei 720 direttori. Di questi 330 sono entrati in ruolo e gli altri 390 sono stati dichiarati idonei. In questo secondo gruppo la proposta di legge Donati fa discriminazione fra coloro che abbiano riportato sette agli orali e gli altri. Per lo scritto tutti hanno dovuto riportare il sette, perché, secondo la legge che regola questa materia, bisogna avere riportato sette e nelle prove di

cultura generale e nelle prove di legislazione scolastica.

Si verrebbe pertanto ad introdurre questa discriminazione, che chi ha avuto 105 entrebbe in ruolo e chi ha avuto 104,99 no.

Per queste ragioni, non solo non potremo dare il nostro voto favorevole alla proposta di legge, ma, se essa venisse approvata senza emendamenti, saremo costretti a chiedere la rimessione in Aula.

PITZALIS. Dirò poche parole, più per esprimere uno stato d'animo che per fare valutazioni in merito alla proposta di legge. Io mi sono occupato, come del resto tutti voi, della situazione degli idonei e degli incaricati delle direzioni didattiche e avevo ritenuto che il problema avesse carattere unitario. Penso, cioè, che la distinzione fra idonei e incaricati ci sia, ma che il problema vada risolto in modo unitario.

A questo punto le proposte di legge di nostra iniziativa, che erano da vari mesi all'ordine del giorno, vengono sopraffatte da una proposta di legge presentata il 24 dicembre al Senato e approvata a spron battuto, proposta di legge che innova completamente il sistema delle assunzioni degli idonei.

Io sono d'accordo sull'assunzione degli idonei che hanno superato le prove d'esame, ma qui si viene ad innovare sia sul sistema di assunzione, sia sulla valutazione dell'idoneità così come è conseguita.

Ecco perché esprimo la mia preoccupazione e la mia perplessità.

La presente proposta di legge indubbiamente risolve in parte il problema, ma lascia insoluti tutti gli altri problemi che riguardano gli incaricati. E non è neanche accettabile l'articolo 4 così come è stato stilato: che basta cioè un anno di incarico per avere un trattamento di carattere particolare.

Ho quindi alcune perplessità, pur non essendo contrario alla proposta di legge nella sua particolare fisionomia di provvedimento per gli idonei.

GRILLI ANTONIO. È davvero strano che il rappresentante del Governo, nel momento in cui si discuteva al Senato la proposta di legge, non abbia sentito il dovere di far presente che alla Camera erano all'ordine del giorno e si stavano discutendo proposte di legge di contenuto analogo.

PRESIDENTE. I due rami del Parlamento sono autonomi e bene ha fatto il rappresentante del Governo a non intervenire.

GRILLI ANTONIO. Siamo d'accordo a non intervenire, ma a rilevare come davanti a questa Commissione da almeno otto mesi esi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

steva ed era stato esaminato questo problema, si!

Giustamente l'altra volta l'onorevole Codignola aveva sollevato delle perplessità a proposito dell'opportunità o meno di immettere gli idonei in ruolo. E noi non possiamo adesso risolvere solo parzialmente il problema.

A questo punto quindi, o abbiamo la certezza che la proposta di legge, emendata, possa essere approvata in tempo al Senato, oppure la discussione è del tutto inutile.

ROFFI. Il nostro punto di vista è stato sempre quello di sostenere che in ruolo si dovesse entrare tramite concorso. Ma poiché per rendere possibile questa soluzione bisogna evidentemente avere il coraggio di sanare la situazione del dopoguerra che si è trascinata per anni ed anni nella scuola italiana, noi siamo favorevoli alla sistemazione di coloro che hanno una giustificata aspettativa per il numero di anni assolti in quella funzione.

Questo a condizione, però, che il fatto per l'avvenire non si ripeta.

C'è un nostro emendamento, infatti, all'articolo 1 tende ad abolire la parola « riportino », in modo che per l'avvenire non si parli più di ciò, con l'abolizione pertanto dell'istituto dell'idoneità e dell'incarico.

Per quanto riguarda la sistemazione degli incaricati, il mio punto di vista personale era addirittura più severo di quello emerso in seno al Comitato distretto. Io cioè personalmente propendevo per un incarico di cinque anni, perché, se il periodo è più breve, la cosa non è assolutamente ammissibile; solo per gli ex combattenti ero disposto a scendere a 3 anni.

Quindi io mi associo alle dichiarazioni del collega Pitzalis. Tuttavia, facendo uno strappo alla mia concezione personale, non mi oppongo però, e del resto ho presentato un mio emendamento in questo senso, a che gli anni, tenuto conto di varie considerazioni e del fatto che si tratta di chiudere una questione, siano ridotti a 3 per tutti e a 2 per gli ex combattenti.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Presidente, io mi permetto di non essere d'accordo. Io sono convinto che se la Commissione all'unanimità accetterà gli emendamenti da noi presentati — che non sono soltanto nostri... li abbiamo presentati per realizzare decisioni provenienti dalle categorie interessate: non è che stiamo cercando di farci belli... —, inviando poi il provvedimento con corriere veloce al Senato, quella Commissione potrà riunirsi, come anche noi abbiamo tante volte fatto.

Io insisto, quindi, perché si votino gli emendamenti, pregando il Presidente della nostra Commissione di chiarire ai colleghi del Senato la situazione, affinché facciano uno sforzo di buona volontà approvando la legge.

LIMONI. Credo che non vi sia da aggiungere gran che dopo quanto è stato detto dai colleghi a proposito del provvedimento che ci viene dal Senato.

Io prendo atto delle giustificazioni addotte dal nostro Presidente circa l'indipendenza, la reciproca autonomia dei due rami del Parlamento nell'espletamento delle loro funzioni legislative.

Mi pare, però, che sia il caso di dire che tra i due rami del Parlamento vi erano i rappresentanti del Governo che non potevano ignorare che all'esame della Camera vi erano alcune proposte di legge; le cose sono andate avanti in maniera tale da dare il sospetto che si sia voluta far camminare una legge per insabbiare le altre...

Detto questo, debbo esprimere il mio rammarico per quel che accadrebbe se noi approvassimo questa proposta di legge. Il problema non verrebbe risolto così come noi avevamo intenzione di risolverlo. Noi non intendevamo riferirci soltanto ad una parte dei direttori incaricati, agli idonei cioè, bensì a tutti coloro che, avendo prestato servizio come direttori incaricati nella scuola italiana, ed avendolo ben prestato, ed in periodi in cui lo Stato aveva bisogno di loro, meritano che l'amministrazione statale se ne ricordi, in questo momento.

È inutile, al punto in cui siamo, fare considerazioni del genere di « ... l'incarico l'hanno chiesto i direttori didattici »; ma la verità è che lo Stato non ha bandito concorsi sistematicamente, ed ha avuto bisogno di questo personale, che è stato personale che si è qualificato, distinto, ottimo, perché se così non fosse stato non lo si sarebbe considerato degno di conservare l'incarico.

Questi motivi mi rendono perplesso circa l'opportunità di mandare avanti questa proposta di legge che lascia sospeso il problema generale. D'altra parte si legga ad esempio quanto è scritto nell'articolo 4: « ... 150 posti sono riservati agli insegnanti elementari che abbiano esercitato l'incarico direttivo per almeno un anno scolastico, ecc.... ». Cioè, qui noi non solo risolviamo il problema per coloro che hanno un solo anno di servizio, ma non chiediamo neppure loro con quale qualifica lo abbiano esercitato.

PRESIDENTE. No, la qualifica c'è.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

LIMONI. Comunque si arriva a prendere in considerazione anche un incarico di un anno solo, mentre noi avevamo fissato un limite minimo di tre anni.

Fra l'altro, poi, fare la distinzione per cui sono considerati idonei soltanto coloro che hanno 70/100, quando si verificano i fatti esposti dal collega Sciorilli Borrelli, viene veramente da domandare come si possa mandare avanti una proposta di legge del genere.

Per conto mio, non solo ho delle perplessità, ma addirittura sarei del parere che il provvedimento non debba proseguire nel suo iter.

DI LUZIO. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4616, d'iniziativa dei senatori Donati, Moneti ed altri, riguardante le norme relative ai concorsi ed alle nomine dei direttori didattici comporta la soppressione dell'istituto dell'incarico di direttore istituito con la legge 4 giugno 1944, n. 158. È innegabile che la categoria dei direttori didattici incaricati, affrontando sacrifici di ogni genere e senza percepire la indennità di direzione, ha, con senso di responsabilità, serietà e capacità, assicurato al Paese il funzionamento di un importantissimo e delicatissimo servizio, e quasi sempre in zone disagiate e depresse.

Posso personalmente dare le più ampie garanzie ed assicurazioni sulla serietà e sulle capacità professionali di molti direttori incaricati.

Molti di essi sono per giunta ex combattenti che, a causa della lunga permanenza alle armi, non poterono beneficiare dei concorsi indetti nel 1948 e parteciparono ai concorsi Volpicelli e Sciacca - svoltisi entrambi nelle particolari, discutibili condizioni a tutti note - riportando o superando i 30/50 in entrambe le prove senza peraltro fruire dell'ammissione agli orali come avvenne ai partecipanti ai concorsi direttivi del 1948.

Anche a chi vive marginalmente la vita della scuola è noto quale e quanta sia la mole di lavoro incombente sulle direzioni didattiche.

Come pretendere che un direttore incaricato che assolve scrupolosamente il suo compito possa presentarsi all'esame di concorso con la stessa preparazione e la stessa freschezza di chi non è investito di tale incarico?

Ora, e perché mai dare valore assoluto o preminente alla sola prova d'esame e minimizzare o addirittura distruggere i meriti e le prove quotidianamente sostenute e spesso brillantemente superate dai direttori incaricati, come fanno testo le relazioni dei superiori e la stima delle popolazioni?

Ora non è assolutamente onesto buttare via, come un limone spremuto, chi ha ben meritato nel Paese.

L'abolizione dell'istituto dell'incarico direttivo comporta, per inoppugnabili e incontrovertibili motivi d'ordine giuridico, umano, sociale ed educativo, la globale sistemazione dei direttori incaricati nel ruolo organico dei direttori didattici.

Il Parlamento non può rimanere insensibile di fronte allo stato di disagio morale e sociale cui andrebbero incontro i direttori incaricati in conseguenza dell'approvazione della proposta Donati che crede di aver tolta « ogni preoccupazione a tali incaricati » con il concorso a 200 posti di cui sono stati già riaperti i termini per ben tre volte e quando si sa che i concorrenti sono oltre 900.

La fondatezza giuridica, oltre che umana, della sistemazione dei direttori incaricati, trova riscontro nei noti provvedimenti legislativi adottati dal Ministero della pubblica istruzione per la sistemazione senza esame degli ex direttori delle scuole rurali, dei direttori incaricati dei corsi di avviamento professionale, degli stessi direttori didattici con due anni di servizio, ecc.

Per i motivi elencati ritengo che la proposta Donati debba essere emendata nel senso da me suggerito, allo scopo di sistemare nel modo più conveniente e dignitoso la benemerita categoria dei direttori didattici incaricati.

CODIGNOLA. Noi abbiamo già avuto modo di discutere a suo tempo in merito a questo problema e, in seguito a tale discussione, venne stabilito che sarebbe stato bandito un concorso riservato per titoli ed esami, concorso che venne successivamente riaperto e che attende ora di essere espletato.

Credo che, per curiosità, i colleghi dovrebbero rileggere le dichiarazioni che hanno fatto allora circa l'impegno di considerare chiuso il problema.

Ma questo purtroppo è avvenuto molte altre volte. Abbiamo cioè sentito dire che una legge d'eccezione poteva essere fatta a condizione che si chiudesse per sempre la questione e poi, a distanza di alcuni mesi, il problema veniva riaperto.

Io ora non vedo come sia accettabile che si riapra un problema, che la nostra Commissione aveva ritenuto di dover chiudere, con un provvedimento di favore e - cosa che mi pare tanto più grave - nell'ultima settimana di vita del Parlamento dopo una pressione, di cui tutti noi siamo stati vittime, che veramente non ha conosciuto limiti.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Capisco benissimo che, in sede preelettorale, ogni partito si preoccupi giustamente di assicurarsi il meno di inimicizie possibili, tuttavia ritengo che l'inimicizia maggiore possa essere quella di molti maestri giovani che si vedranno nuovamente bloccati da posizioni di privilegio.

Il problema fondamentale è quello di mettere a concorso tutti i posti.

ROFFI. Si trovano sempre delle eccezioni.

CODIGNOLA. L'eccezione della proposta di legge Donati è quella relativa all'articolo 4, che consente una riserva a favore dei direttori incaricati. La riserva noi l'abbiamo già fatta e quindi credo che la questione sia chiusa.

I direttori incaricati con molti anni di incarico sono quelli che non hanno vinto i concorsi che si sono susseguiti. Che poi costoro abbiano avuto delle qualifiche eccellenti, è un'altra cosa. Ma c'è da chiedersi come mai coloro che hanno sette-otto anni di incarico direttivo, in questo periodo di tempo, non abbiano mai vinto un concorso.

Questo è il motivo per il quale la proposta di legge Donati, non è accettabile, almeno per quanto concerne l'articolo 4.

Il discorso è diverso per quanto riguarda la prima parte della proposta di legge che, sotto certi aspetti, rappresenta un vantaggio. Innanzi tutto perché abolisce l'incarico direttivo, in secondo luogo perché stabilisce il principio che, nell'intervallo di tempo fra un concorso e un altro, un quarto dei posti che si rendono disponibili, debba essere destinato a dei maestri i quali abbiano già sostenuto con buoni risultati i precedenti concorsi.

È chiaro che, se l'amministrazione metterà a concorso tutti i posti ogni due anni, l'importanza di questa legge sarà assai modesta, in quanto il 25 per cento dei posti indicato nella legge sarà una quota limitata, ma non mi sembra un'idea da scartare quella per cui un'aliquota dei posti disponibili rimanga a disposizione del personale che ha già vinto un concorso direttivo.

Io non so se facciamo bene a legiferare all'ultimo minuto su questa materia e mi domando se non converrebbe tener ferma una posizione dignitosa nei confronti della scuola, cioè considerare chiuso il problema dei direttori incaricati con la legislazione già esistente e col concorso che sta per essere bandito, e approvare la proposta di legge Donati limitatamente ai primi tre articoli, che indubbiamente rappresentano un passo in avanti.

NICOSIA. Mi sia consentito di ricordare ai colleghi la norma del secondo comma dell'articolo 133 del Regolamento della Camera:

« L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

È chiaro quindi che, essendo stata presentata al Senato il 24 dicembre 1962 la proposta di legge Donati, si sarebbe dovuta sospendere la discussione dei provvedimenti analoghi all'ordine del giorno e all'esame della nostra Commissione.

Lei, signor Presidente, è stato cortese nei confronti dei deputati presentatori di proposte di legge circa i problemi odierni dei direttori didattici. La Commissione della Camera ha discusso in materia e le proposte sono state inserite all'ordine del giorno in sede legislativa.

Oggi, in sostanza, la Commissione della Camera non ha altra scelta che quella di approvare emendamenti al testo pervenutoci dalla Commissione del Senato e fare ciò in poche ore; inviando il provvedimento, opportunamente emendato oggi, entro venerdì, all'altro ramo del Parlamento che potrà definitivamente sancirlo.

Naturalmente ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità: ogni gruppo politico, ed il Governo.

La Commissione non ha scelta; non può bocciare semplicemente la proposta di legge, deve pronunciarsi sulla stessa, magari emendandola nei punti più controversi.

CODIGNOLA. Nessuno ne dubita. Tanto è vero che stiamo discutendo sulla proposta di legge Donati.

NICOSIA. Io non ho detto nulla in sede di discussione generale quando si parlava di insabbiare questa iniziativa legislativa. Ora faccio presente che la Commissione deve, a qualsiasi costo, decidere circa le proposte di emendamenti presentate.

PRESIDENTE. Io la ringrazio di questo suo intervento che chiarisce meglio quanto è giusto sia chiarito. Io mi ero permesso di dire ad un collega che aveva interrotto affermando: « È una questione di regolamento ! », che non si tratta affatto di regolamento, bensì, appellandomi a quanto detto dal Relatore, di costume.

Il regolamento, all'articolo 133, secondo comma, dice:

« L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso

per tre mesi se risulta che al Senato è già stata presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

Il Senato, peraltro, non ha una norma di regolamento, per il suo funzionamento, analoga a questa. Quindi lo stesso ha fatto bene a prendere in esame una proposta di legge presentata nel dicembre scorso, in quanto, appunto, non esiste norma che obblighi il Senato a sospendere la discussione di un progetto di legge ove alla Camera si stia discutendo analoga materia.

Ma noi, d'altronde, abbiamo fatto benissimo a continuare nella nostra discussione, dal momento che la proposta di legge è stata presentata al Senato dopo che noi avevamo iniziato l'esame delle nostre, che da giugno sono assegnate alla Commissione.

NICOSIA. Faccio comunque presente che il rilievo, fatto da qualche membro della Commissione nei confronti del Governo, è valido.

PRESIDENTE. Se io avessi sospeso l'esame dei provvedimenti in discussione nella nostra Commissione, avrei recato offesa al diritto dei deputati di discutere le proposte di legge dagli stessi presentate, dal momento che al Senato non vi era alcun progetto di legge al riguardo. Quest'ultimo è sopraggiunto mentre noi si discuteva le proposte di legge di nostra iniziativa.

Non voglio fare alcun apprezzamento nei confronti della Presidenza della Commissione del Senato, perché anche la stessa ha agito bene, non avendo l'altro ramo del Parlamento la norma di regolamento che è stata qui citata. Piuttosto è questione di regime di collaborazione...

Circa la proposta di legge Donati, la stiamo discutendo. Lei ha detto: « per emendarla o per approvarla ». Io aggiungerei una terza ipotesi: o anche per respingerla.

Tutto ciò premesso, faccio presente altresì che abbiamo il dovere di mettere in rapporto la proposta di legge che ci viene dal Senato con quelle che sono già in discussione alla Camera.

Do pertanto la parola al collega Rampa, Relatore delle nostre proposte di legge, perché dia il suo avviso circa i rapporti che intercorrono tra le stesse ed il provvedimento del Senato.

RAMPA, *Relatore*. Io credo di potere, in questo momento, mentre mi si chiede di par-

lare in quanto relatore delle varie proposte di legge presentate alla Camera, sottolineare che il Comitato ristretto nominato per il coordinamento delle varie proposte di legge presentate intorno a questo problema, ha fatto un lavoro efficace e serio; e vale la pena dirlo nel momento in cui polemiche, in ordine alle varie risoluzioni che stiamo esaminando, si sono di nuovo manifestate.

Un lavoro serio, che ha portato avanti il problema, fino al punto di poter scegliere per base, come è noto, la proposta di legge n. 4325 integrata da un emendamento presentato dall'onorevole Perdonà.

Io debbo dire, per la verità, dissentendo da alcuni amici che hanno manifestato riserve di fondo sulla proposta del Senato, che quest'ultima, pur non risolvendo il problema, è la più vicina, per struttura e portata, alla proposta di legge che era stata scelta come testo base in Commissione, salvo l'emendamento Perdonà concernente il problema dei direttori didattici incaricati.

Detto questo, noi abbiamo anche una preoccupazione che emerge dalle considerazioni finora fatte; che in sostanza, cioè, questo problema che abbiamo voluto affrontare con senso di responsabilità, possa essere pregiudicato nelle sue possibili risoluzioni. Non vorrei, cioè, che l'Amministrazione, nel rispetto necessario di scadenze, finisse col dover prendere iniziative, nei confronti di idonei ed incaricati, che oggi con questa legge qualcosa ricevono, forse ancora meno vantaggiose per le categorie stesse.

Io mi rendo conto, fra l'altro, che il problema è di tale complessità da non permettere, oggi, sotto le strette della pressione della categoria, di valutare obiettivamente, fino in fondo, i suoi vari aspetti.

Noi riteniamo ancora che una soluzione organica del problema che riguardi idonei ed incaricati, l'istituto dell'incarico e della idoneità, nonché coloro che aspirano giustamente a dirigere scuole attraverso nuovi concorsi, dovrebbe essere presa nella linea, appunto, dall'organicità, della serietà, della completezza.

Se questo è possibile, anche sulla base della proposta di legge Donati, noi, come presentatori delle altre proposte di legge, non abbiamo niente in contrario ad accettare tutte le possibili conclusioni positive. Ma, se ciò non è possibile, se cioè si continua a manifestare il dissenso finora rilevato, e se il Governo non ha delle indicazioni da darci che siano tali da chiarire a noi stessi i vari aspetti della questione, e da sdrammatizzare,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

anche, come spero, la portata del problema in ordine alla soluzione proposta dal Senato, ebbene, abbiamo tanti altri problemi da risolvere, che credo sia doveroso non attardarci oltre in una discussione che non ci farebbe concludere né questo argomento, né gli altri che attendono.

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comincio con lo scusarmi con i nostri stenografi se li prego di riprendere con molta precisione quello che dirò.

Infatti, in questo clima arroventato e pre-elettorale, vengono fuori voci, apprezzamenti e riferimenti del tutto contrastanti e che non hanno alcun appiglio di verità con quello che noi diciamo in quest'aula e, dicendo noi, non mi riferisco soltanto al Governo, ma molto spesso anche ai deputati.

Anche la scorsa settimana sono venute fuori voci e notizie che non avevano proprio alcun riferimento, non solo obiettivo, ma in nessun modo attinente ai fatti.

Premesso questo debbo dire innanzitutto che, sia le proposte di legge della Camera, sia quelle del Senato, sono di iniziativa parlamentare; cioè non sono state presentate dal Governo. Quindi il fatto di dire: il Governo vuole questo o vuole quell'altro, ha dato più importanza a quella categoria o a quell'altra: non risponde a verità. Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare di tutte le parti politiche.

Che cosa ha fatto il Governo? Come suo dovere, trovandosi di fronte ad una iniziativa legislativa giunta in discussione, ha cercato di esprimere il proprio pensiero attenendosi a determinati criteri. E quando intendo Governo, non intendo soltanto quella parte del Governo che sovrintende alla pubblica istruzione, ma intendo riferirmi a tutto il Governo, a chi lo dirige e ai suoi collaboratori.

Il Governo ha tenuto fermo il principio che alla carriera direttiva della scuola elementare, come per ogni altra carriera, si accede per concorso per titoli ed esami.

ROFFI. Ma ha tenuto in servizio per 15 anni gli incaricati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lei mi da tempo, vedrà che spiegherò anche questo.

Questo principio quindi lo ha tenuto fermo non soltanto il Ministro della pubblica istruzione, ma anche il Ministro per la riforma dell'amministrazione e, inoltre, la I Commissione competente per il pubblico impiego,

perché, debbo far notare, molta parte delle norme relative al personale della scuola riguardano non soltanto la Commissione della Pubblica istruzione, ma anche altre Commissioni. Infatti, in analogia a quello che avviene per altre categorie statali, noi abbiamo tenuto ad affermare che la carriera del personale di vigilanza della scuola elementare è una carriera direttiva.

Fermo quindi il principio del concorso per titoli ed esami per accedere alla carriera di direttore didattico. Si potrà dire: ma a questo principio in passato si è derogato per più volte e, cioè, nei concorsi del 1948 ed anche in altri concorsi riservati ai direttori incaricati, venendosi meno così al principio sopra affermato: là facendo concorsi per titoli, qua concorsi con esami in parte ridotti. Questo è vero, ma ricordo che si disse che erano sanatorie che si dovevano fare, nel primo caso perché era il primo concorso dopo la guerra, nell'altro perché da troppi anni non si erano più banditi concorsi regolari; e in effetti, poi, a partire dal 1948, tutti i concorsi si sono banditi regolarmente.

Quindi non è vero, onorevole Roffi, che noi abbiamo tenuto in servizio del personale per 15 anni senza dargli la possibilità di essere immesso in ruolo; l'ha avuta tale possibilità con il primo concorso largamente, poiché, come è noto, quelle graduatorie sono andate ad esaurimento, l'ha avuta poi con il concorso che prevedeva una riserva di 300 posti.

Lei dirà: ci sono anche gli altri che hanno avuto successivamente l'incarico e non hanno potuto partecipare a quei concorsi facilitati. Ma questi aspiranti hanno avuto concorsi regolari e avrebbero avuto, posta l'applicazione di questa legge, anche altre possibilità.

Lei mi dice: non si dovevano dare incarichi direttivi. Ma anche per i maestri, anche per i professori noi diamo l'incarico per supplenza, ma non garantiamo in questo modo l'immissione in ruolo dei presidi, dei professori, dei maestri, ecc. Non l'abbiamo mai garantito. E si tratterebbe nel loro caso di immissione in ruolo, non di avanzamento di carriera. Il vostro incarico — abbiamo detto — la vostra supplenza vi serve, vi è utile, perché ogni anno di insegnamento, a parità di merito vi porta avanti nella graduatoria.

Scusate se apro ancora una parentesi, proprio nell'intento di fare uno sforzo completo di obiettività, guardando il quadro della situazione.

Perché ci sono stati gli incarichi di direzioni didattiche? Non per tartassare le persone incaricate, come molti vorrebbero far

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

credere (... aspirano moltissimo agli incarichi ma, una volta avuti, si sentono vittime), ma perché, stante l'esistenza di direzioni didattiche troppo onerose, non era possibile affidarne due ad uno stesso direttore.

Loro conoscono la legislazione relativa agli incarichi direttivi e sanno come la stessa sia un prodotto del dopoguerra, allorché sono aumentate di molto le classi e quindi il numero dei maestri. Prima della guerra l'incarico di un determinato circolo doveva essere dato, temporaneamente, al direttore del circolo vicino.

Perché si è reso utile l'incarico affidato ad elementi sprovvisti di direzione? Perché i circoli didattici erano troppo onerosi, data la loro ampiezza ed il numero delle classi comprese. Ora andiamo verso una normalizzazione; è previsto, infatti, con l'istituzione di altre 750 direzioni didattiche, un alleggerimento dei circoli, per cui, molto probabilmente, non vi sarà più bisogno dell'incarico direttivo.

Con la legge, quindi, che dispone l'aumento dei circoli didattici, la funzione direttiva per il ridimensionamento delle direzioni didattiche, tornerà al direttore didattico di ruolo.

Posto, dunque, il principio dell'accesso alla carriera direttiva per concorso per titoli ed esami, il Governo, esaminata la questione in rapporto alla proposta di legge Donati, si è preoccupato, nella situazione attuale, nella circostanza della istituzione di un numero notevole di direzioni didattiche, di cercare di venire incontro, in modo equilibrato ed il più possibile giusto — come può esserlo giustizia umana — alle esigenze del personale che si trova in determinate situazioni e che oggi è nelle direzioni didattiche.

Prendiamo, innanzi tutto, il caso degli idonei del concorso direttivo. Vi sono alcuni tra questi che hanno superato anche il punteggio delle idoneità, cioè il 105 su 150.

E qui mi riferisco a coloro che affermano che ci si deve preoccupare di chi ha meno di 7/10. Se noi dovessimo procedere in questo senso, verremmo ad affermare il principio che il concorso è concorso per modo di dire... Cioè, qualora si facesse un concorso e si dicesse che saranno presi tutti quelli che raggiungono un certo punteggio, sarebbe, evidentemente, inutile mettere un certo numero di posti a concorso. Senza contare, che ci si può richiamare al principio della legge 28 luglio 1961, n. 831, con la quale prendemmo in considerazione coloro che avevano avuto un punteggio di 7/10 agli esami.

Tornando agli idonei, statistiche alla mano, debbo dire che di idonei di concorso direttivo vi sono solo quelli dell'ultimo concorso. Come gli onorevoli commissari ricorderanno, infatti, il concorso precedente non coprì i posti.

Nella graduatoria dell'ultimo concorso direttivo, abbiamo in tutto 336 idonei di cui: 306 elementi che hanno superato il punteggio di 105 alle prove di esame; 30 candidati che hanno 105; seguono 53 che hanno meno di 105.

Ricordo che a questo concorso sono state presentate 8 mila domande, che hanno partecipato alle prove circa 6 mila concorrenti e che, oltre ai 330 già immessi in ruolo, in quanto vincitori del concorso stesso, in graduatoria esistono solo gli elementi di cui ho riferito.

Si trattò, dunque, di concorso altamente selettivo, dal momento che, su circa 6 mila concorrenti, i vincitori e gli entrati in graduatoria, sommati insieme (306 + 30 + 53 + 330) non furono che 719.

Dice la proposta di legge Donati, poiché questi idonei hanno più di 105, non costringiamoli a dare un'altra prova di concorso con lo stesso programma di esami; la prova di concorso l'hanno già data. Facciamo una graduatoria nazionale e assegniamo ad essa ad esaurimento una percentuale di posti che non incida in modo tale da inficiare il diritto di tutti al concorso generale.

Di questa graduatoria nazionale benefice-rebbero, inoltre, non soltanto questi idonei del concorso passato, ma anche quelli del concorso direttivo in atto, che è quello riservato agli incaricati, così come quelli del prossimo concorso nazionale regolare. Tutti avrebbero potuto essere inclusi nella graduatoria. Ciò comportava per gli interessati una certa scelta: se cioè ripetere il concorso per vincerlo o ottenere un punteggio più alto, con diritto ad essere immessi nella graduatoria nazionale al posto conquistato con il punteggio superiore, oppure attendere il proprio turno di nomina con questa soluzione. Pertanto, poteva anche rappresentare uno stimolo allo studio.

Così è sembrato al Governo — ma ripeto che l'idea è venuta da una proposta di legge — che in tal modo si poteva venire incontro agli idonei anche con beneficio dell'amministrazione che avrebbe avuto dei concorsi più sfolgorati.

L'attenzione è stata poi rivolta agli incaricati, che si considerano tartassati dal Governo. Onestamente debbo dire, anche se i colleghi, per motivi plausibili, non approvano questi riguardi per gli incaricati, che gli

incaricati non avranno nella prossima legislatura le attenzioni che hanno avuto in questa.

I direttori incaricati hanno già 200 posti riservati nel concorso in atto, che immetterà in ruolo i vincitori con il 1° ottobre con larga percentuale di probabilità, perché le domande sono poco più di 600, i posti sono 200 e quindi l'espletamento del concorso può essere molto rapido.

Poiché la proposta di legge Donati prevede la soppressione dell'incarico direttivo e poiché ci sono alcuni che solo quest'anno erano stati incaricati, al Senato si pensò, per chiudere la questione, di dare possibilità anche a costoro di partecipare al primo concorso successivo all'entrata in vigore della legge, con una riserva di 150 posti.

In tutto quindi 350 posti: 200 del concorso in atto più 150 del futuro. Tenete presente che i direttori incaricati oggi che hanno un incarico sono poco più di 400, mentre avrebbero con tale sistema 350 posti a disposizione. Aggiungo ancora come si sarebbe presentata, al 1° ottobre 1963, la situazione dell'organico: da adesso al 1° ottobre 1963 noi avremmo 987 posti vacanti, di cui disponibili 787, perché 200 appartengono al concorso speciale dei direttori incaricati. Attuandosi la graduatoria nazionale degli idonei con la riserva del 25 per cento dei posti, al 1° ottobre prossimo andranno in ruolo 197 idonei. Di questi molti hanno incarichi direttivi, perché quest'anno la precedenza negli incarichi direttivi è stata data agli idonei del concorso; quindi il numero degli incaricati sarebbe stato notevolmente alleggerito anche di questa percentuale di idonei.

Allora ci sarebbe una disponibilità di 200 posti del concorso riservato, più 150 posti nel primo futuro concorso, più tutti quegli idonei che oggi hanno incarichi, e che potrebbero rientrare nel 25 per cento. Voi vedete, quindi, che c'era la possibilità vera e propria di sistemare in ruolo tutti gli incaricati.

C'era solo la difficoltà di superare il concorso, altrimenti l'immissione in ruolo era assicurata. Ma circa il punto del concorso non entra soltanto il Ministero della pubblica istruzione, ma anche il Ministero della riforma burocratica e la I Commissione per quei riflessi che queste norme hanno sugli altri statali.

Al concorso normale sarebbero rimasti circa 440 posti, e in questa maniera si veniva incontro alla legittima aspirazione di più di centomila maestri che si trovano o nella condizione di avere il diploma e la laurea e quin-

di il titolo di accesso al concorso direttivo, oppure i 12 anni di servizio di ruolo che occorrono per essere ammessi al concorso, e loro sanno quanto oggi i maestri tengano a passare nella carriera direttiva e come tutti si preoccupino di studiare da tempo per prepararsi adeguatamente.

Questa era la situazione. Al Governo è sembrato, compatibilmente con quanto era in suo potere — e mi riappello al principio del concorso per titoli ed esami — di venire incontro alla situazione attuale acquetando tutti, regolando la posizione degli incaricati direttivi.

Voi sapete tutti che ci sono insegnanti che premono su di noi; io ho ricevuto perfino delle minacce di morte perché alcuni dicono che mi sono messa contro di loro. Io ho solo dieci anni di attività parlamentare, ci sono dei colleghi che ne hanno più e quindi sanno che queste cose sono sempre accadute. Arrivano lettere, siamo bombardati da telegrammi minatori di coloro che vogliono andare a posto senza concorso e di coloro che non vogliono.

Ma a noi — salvo quelle pressioni di carattere momentaneo — compete il dovere, senza eludere i principi generali e senza fare il danno della scuola, di conciliare gli interessi di tutti.

Molti dicono: se si fa questo si fa il danno della scuola; ma io penso che il danno maggiore per la scuola si fa — e questo lo dirò sempre ai colleghi in tutte le sedute — tenendo determinati comportamenti.

Questi sono i chiarimenti che volevo dare in merito alla proposta di legge Donati. La Commissione poi è libera di decidere come ritiene opportuno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge Donati, che, provenendo dal Senato, costituisce il testo base della discussione.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È istituita una graduatoria nazionale dei concorrenti che abbiano riportato o riportino in un concorso a posti di direttore didattico nella scuola elementare la votazione complessiva di almeno 105 su 150 nelle prove di esame.

Gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria nazionale debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il 1° settembre di ogni anno. L'iscrizione avviene inserendo ciascun interessato al posto che,

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

nell'ordine progressivo della graduatoria nazionale, gli deriva dal punteggio totale conseguito nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di merito del concorso superato.

A parità di punteggio la preferenza è accordata al concorrente che abbia superato il concorso bandito in data anteriore.

Gli iscritti nella graduatoria sono cancellati dalla medesima a domanda o d'ufficio qualora cessino di appartenere, per qualunque motivo, al ruolo degli insegnanti elementari.

L'iscrizione nella graduatoria e la cancellazione sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi e Grezzi propongono al primo comma, dopo le parole: « scuola elementare » di sopprimere le parole « o riportino »; propongono inoltre, dopo le parole « scuola elementare » di aggiungere: « svoltisi prima dell'entrata in vigore della presente legge ». Propongono ancora di sostituire « 105 su 150 » con « 100 su 150 ».

BUZZI. Perché passiamo agli emendamenti?

PRESIDENTE. Perché conclusa la discussione generale, non resta che discutere ed eventualmente emendare gli articoli. Io non ho davanti a me proposte di sospensiva.

BUZZI. Noi abbiamo ascoltato delle dichiarazioni da parte del rappresentante del Governo, le quali hanno illustrato la situazione con degli elementi che forse non erano noti, almeno nella loro complessità, a tutta la Commissione.

Chiedo all'onorevole Presidente se non sia opportuno, dopo questo fatto, che la Commissione si pronunci circa il passaggio agli articoli; perché, se noi dobbiamo inoltrarci nell'esame degli articoli, per poi constatare, alla fine, che esistono degli emendamenti che non consentono il corso della legge, io credo che questo sia proprio un avallare quella confusione, quella incertezza di posizioni, che non giova certo al nostro prestigio come Commissione.

Questa domanda comporta una risposta che, a mio avviso, impegna i gruppi politici in una valutazione globale del problema che deve mettere ciascuno di noi di fronte ad una scelta: accettare la soluzione offerta, oppure affrontare il rischio di un rinvio al Senato. Ma, evidentemente, in questo ultimo caso, per degli aspetti particolari che non possono intaccare la sostanza del provvedimento: perché, diversamente, verrebbe annullato

ogni nostro sforzo, e si perderebbe del tempo, aumentando le attese fuori di qui e la confusione.

PRESIDENTE. Io, come Presidente, non posso proporre alla Commissione il non passaggio o il passaggio agli articoli. Una volta chiusa la discussione generale, quest'ultimo è un fatto automatico.

Ogni collega, però, può chiedere il non passaggio agli articoli, o una sospensiva, nel qual caso, io posso mettere in discussione la richiesta, ponendola, successivamente, ai voti.

NICOSIA. Io credo che il problema sia stato superato quando ho ricordato l'articolo 133 del regolamento. Avevo posto in quella sede la questione del non passaggio agli articoli, e credo che la Commissione l'abbia considerata superandola. Comunque, se il collega Buzzi intende riproporla...

BUZZI. Io non ho proposto niente!

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, non mi lascio giocare su questo punto, proprio per difendere tutti. Nessuno ha proposto il non passaggio agli articoli.

NICOSIA. Quella di Buzzi che domanda era, allora?

PRESIDENTE. Lei dice di averlo proposto quando si è riferito al regolamento. Io, proprio per tutela di quanto lei intendeva affermare, le dico che non è vero che lei lo abbia proposto. Pertanto, non è neppure vero che lo abbia proposto l'onorevole Buzzi.

PITZALIS. Se ho ben inteso, l'onorevole Buzzi ha proposto che vi sia un impegno da parte di tutti i gruppi circa la non presentazione di emendamenti. Dice l'onorevole Buzzi, se le sue parole hanno un significato, « quale discussione possiamo fare, o che discussione facciamo, se ad un certo punto la stessa sarà sospesa, non esistendo un precedente impegno a valutare la questione nel suo complesso e ad accordarci sull'approvazione del provvedimento »?

BUZZI. Ammetto la mia ignoranza del regolamento, colpevole ignoranza. La sua risposta, quindi, onorevole Presidente, pone il problema in altri termini.

Cioè, poiché tutti abbiamo ammesso che esiste una questione pregiudiziale, quella di considerare che, emendando la proposta di legge, la stessa non può arrivare in porto, io chiedo se i colleghi ritengono di poter andare avanti nell'affrontare i singoli articoli, con tesi così diverse e disparate fra loro, o se invece non sia più chiaro e leale dire: « noi accettiamo la proposta Donati riconoscendo che, nei limiti delle possibilità, essa risolve

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

il problema dei direttori didattici, consentendo di dare allo stesso almeno una certa definizione ». Diversamente ci inganniamo reciprocamente.

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borrelli, lei ha detto prima che, o si emendava il provvedimento o la sua parte ne avrebbe richiesta la rimessione in Aula.

Dopo la discussione che si è svolta e le dichiarazioni del Governo, lei ritiene che tale suo orientamento possa essere corretto?

SCIORILLI BORRELLI. Noi siamo contrari alla proposta del collega Buzzi che può essere sintetizzata nel « prendere o lasciare ».

Noi siamo del parere che la legge debba essere discussa. Alla fine della discussione degli articoli, se su alcuni punti che si ritengono irrinunciabili si è raggiunto un testo accettabile — per altri punti non porremo questioni di principio — potremo eventualmente anche astenerci o votare contro, ma senza arrivare alla richiesta di rimessione all'Assemblea.

CODIGNOLA. Vorrei chiedere al Governo se può garantirci che siano messi a concorso tutti i 787 posti che l'onorevole Sottosegretario ha indicato come disponibili, con i 200 del concorso riservato.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Deve togliere la percentuale della graduatoria degli idonei.

CODIGNOLA. Io chiedo: noi abbiamo disponibili 787 posti; possiamo essere certi che andranno a concorso generale nei termini ordinari?

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Certamente! Si sta già preparando il bando.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono proposte, torniamo all'articolo 1 ed agli emendamenti di cui ho già dato lettura. Prego l'onorevole Sciorilli Borrelli di volerli illustrare.

SCIORILLI BORRELLI. Non polemizzerò con il rappresentante del Governo, però un punto fisso dell'orientamento che si manifestò in questa Commissione era quello di non eternare l'istituto dell'idoneità e che nei concorsi ci fossero finalmente i vincitori e i vinti. Viceversa, se noi manteniamo la parola « riportino » nel testo del primo comma veniamo a rendere legale l'istituzione dell'idoneità. L'istituzione di questa formula noi la riteniamo contraria allo spirito generale di quella che è stata la nostra impostazione precedente, di sopprimere l'istituto dell'idoneità, non gli idonei.

Circa il secondo emendamento, intorno ad alcune questioni che Ella ha sollevato, sono

d'accordo e anche sulla impostazione generale non intendo polemizzare. Ella, però, si renderà conto che la ragione principale della nostra opposizione alla proposta di legge è che nell'ambito degli idonei e dei direttori didattici incaricati si viene a creare una doppia discriminazione, in quanto, secondo le cifre da lei citate, dobbiamo prendere l'istituto dell'idoneità così come oggi è regolato dalla legge. Infatti, in graduatoria sono comprese 720 persone. Di queste 330 hanno vinto il concorso. Ne rimangono 390 e in seno a questi 390 si fa una triplice discriminazione: coloro che hanno oltre 105, che sono più di 300, coloro che hanno 105, che sono 30, e coloro che hanno meno di 105, che sono 53.

Ecco la ragione dei nostri emendamenti, che hanno lo scopo — ripeto — di non eternare l'istituto dell'idoneità e dell'incarico.

LIMONI. Ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il rappresentante del Governo e debbo confessare che, se prima avevo delle perplessità, queste si sono adesso notevolmente attenuate.

Vorrei pregare il collega Sciorilli Borrelli di non insistere sulla soppressione della parola « riportino », perché in questo modo verremmo a chiudere una porta agli idonei che possono partecipare al concorso per 300 posti e ai concorsi normali che saranno banditi, con un danno quindi verso quelle categorie per le quali abbiamo presentato alcune proposte di legge.

SCIORILLI BORRELLI. Possiamo dire « o riportino nei concorsi già banditi ».

LIMONI. A mio avviso quel « riportino » vale proprio per quei concorsi che sono stati già banditi.

Inoltre, se presentiamo emendamenti e se questi saranno approvati, rischiamo di non vedere approvata definitivamente la legge.

PRESIDENTE. Io sono dell'opinione che noi potremmo fare una legge bellissima se ne avessimo il tempo. Ma dato che non possiamo prorogare il termine della legislatura, noi rischiamo veramente che la legge non sia approvata.

BUZZI. La modificazione proposta dal collega Sciorilli Borrelli viene a scardinare tutta l'impostazione della proposta di legge Donati che ha inteso non risolvere il problema degli idonei, ma adottare un nuovo criterio di reclutamento del personale direttivo.

Con ciò si risolve anche il problema degli attuali idonei, ma si stabilisce che per gli attuali e per i futuri esiste questa posizione di attesa che consiste nella iscrizione in questo albo nazionale.

La proposta di legge ha valore se mantenuta nella sua attuale formulazione; diversamente si tratta di stabilire un esaurimento di graduatoria e basta.

Detto questo, innanzi tutto debbo osservare che questo criterio di non far ripetere troppi concorsi è un criterio che si viene imponendo nel reclutamento del personale docente e direttivo. Però non si elimina in via assoluta il sistema del concorso per esami, perché la graduatoria si aggiorna continuamente con un punteggio migliore che si può conseguire mediante altri concorsi. Infine, il titolo di idoneità non esiste per legge, perché noi non abbiamo mai fatto una legge che istituisce il titolo di idoneità. Noi abbiamo immesso in ruolo coloro i quali avevano un determinato punteggio. Noi continuiamo ad usare il termine di idoneo, ma non c'è nessuna legge che riguarda questa figura. Esistono dei punteggi e credo che il punteggio 105 sia consacrato anche da altri provvedimenti legislativi. Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione del primo comma dell'articolo 1 nella formulazione della proposta di legge.

PITZALIS. Desidero chiarire a me stesso l'impostazione di questo nuovo sistema di reclutamento di personale direttivo della scuola elementare. Il rappresentante del Governo ha opportunamente richiamato la nostra attenzione sul concetto che trattasi di carriera direttiva parallela ed uguale a quella dei direttori dell'amministrazione dello Stato; regolamentata, cioè, grosso modo dalla stessa norma.

Ora, io sono perplesso di fronte alla innovazione del sistema di reclutamento, che è in opposizione completa con tutte le norme che regolano la carriera direttiva nell'amministrazione civile dello Stato. Qui assunzioni di idonei non ve ne sono mai state, né ve ne saranno mai.

La carriera direttiva di cui ci occupiamo oggi è una carriera di promozione; cioè, si tratta di insegnanti elementari che vengono promossi a questo determinato ufficio di direttore, attraverso un concorso.

Io non dico che sono favorevole o contrario. Ma per discutere una innovazione del genere non bastano cinque minuti; perché noi dobbiamo renderci conto dei riflessi che la stessa può avere nelle carriere direttive, in genere, della pubblica amministrazione. Ad un discorso di questo genere io credo che ci si debba preparare, anche con elementi di giudizio particolari. Noi dovremmo, pur tenendo conto delle esigenze di carattere generale, venire ad una soluzione che inquadri

il problema nella maniera più opportuna e favorisca sia coloro che hanno una cosiddetta idoneità, sia gli incaricati.

Approvare puramente e semplicemente questa legge così come è, mi sembra un po' azzardato.

PRESIDENTE. È una proposta di sospensiva la sua, onorevole Pitzalis?

PITZALIS. No, si tratta di considerazioni.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi veramente, prima, abbiamo adoperato l'aggettivo « idonei », per indicare il gruppo di coloro che hanno superato i precedenti concorsi, forse non troppo propriamente, lo debbo dire.

Il fatto di dire « riportino », di proiettare per il futuro era proprio, almeno negli intendimenti del presentatore della proposta e del Governo che l'ha accolta, quello di non dar luogo ad una soluzione di favore per una parte degli interessati, ma di considerare in modo permanente tutti coloro che si trovano in queste condizioni.

Debbo dire che la presente legge, negli intenti del Governo, non modifica il criterio di assunzione nei ruoli. Lo modificherebbe solo nel caso che l'accesso alla carriera avvenisse per un sistema diverso da quello del concorso completo per titoli ed esami.

Che cosa ha inteso fare il senatore Donati con questa legge, e noi accettandola? Vi sono molti professori, maestri, in questo caso direttori didattici, che danno molte volte il concorso, accumulando idoneità. Perché? Chi ha l'incarico direttivo e supera il concorso per titoli ed esami, va a posto, perché l'incarico direttivo comporta ogni anno un notevole punteggio. Un giovane, invece, che vinca un concorso direttivo, con un punteggio anche alto alle prove di esame, può rimanere indietro, perché non ha tutti i titoli sufficienti. E così non si trovano solo i giovani ma anche coloro che, pur aspirando ad un incarico direttivo, non lo hanno potuto avere, e non per loro colpa.

Si dice, allora: invece di far ripetere tante volte l'esame — che è inconveniente lamentato da tutti — prendiamo quelli che superano l'esame stesso con un certo punteggio, quello già menzionato da leggi precedenti (sette decimi), e mettiamoli a posto gradualmente per una certa aliquota.

Non è, perciò, che si modifichi il sistema di assunzione. Si elimina l'inconveniente della ripetizione del concorso per coloro che abbiano dimostrato agli esami di essere meritevoli.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Sciorilli Borrelli ed altri.

PITZALIS. Desidero parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Se facciamo l'ostruzionismo, diciamolo chiaramente. Abbiamo da discutere molte altre leggi, che non sarebbe inutile esaminare.

PITZALIS. Io annuncio il mio voto contrario, in quanto si viene a modificare il sistema di concorso. Il concorso non è mai fine a se stesso, ma è un mezzo attraverso il quale si fa una assunzione, ma il tipo di assunzione è completamente diverso.

L'ultimo articolo di questo provvedimento dice: « Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata », ora, in questa legge noi parliamo di norme relative a dei concorsi. Quindi, se si tratta di norme transitorie, esse ben vengano, ma se si tratta di norme permanenti la cosa è ben diversa.

NICOSIA. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Pitzalis.

Su questo argomento la legislazione italiana risale al 1887 e non è esatto dire che prima della guerra non c'erano direttori didattici incaricati, poiché c'è una legge che li riguarda dell'8 luglio 1937.

Quindi tutte le considerazioni fatte in materia dal rappresentante del Governo sono destituite di fondamento. Il 27 dicembre 1887 c'è stata un'ordinanza ministeriale che riguardava i direttori didattici e ci sono state leggi nel 1903, nel 1904, nel 1916, nel 1919 e nel 1937.

Fino a questo momento la legislazione italiana non ha considerato gli idonei per il concorso a direttore didattico. In questo caso è una innovazione e il criterio seguito dalla proposta di legge Donati può recare gravi conseguenze nel sistema di reclutamento.

Dichiaro pertanto di essere contrario al testo formulato dalla proposta di legge.

FRANCESCHINI. Con l'ammissione soltanto di coloro che hanno conseguito il punteggio di 105, noi escludiamo gli idonei del cosiddetto concorso « Volpicelli ».

In altri termini noi escludiamo persone che valgono molto e che si vedono ingiustamente declassate rispetto al punteggio di 105 su 150.

Io non sono d'accordo nella dizione « che abbiano riportato o riportino ». Direi « che abbiano riportato », poiché si tratta di una norma che deve essere di sanatoria rispetto agli idonei.

Io ritengo che il punteggio di 100 sia congruo. Noi stiamo per fare una grossa innovazione, stiamo cioè sopprimendo gli incaricati, e quindi dobbiamo avere dinanzi a noi il quadro che non è soltanto puramente e semplicemente tecnico, ma è un quadro di politica scolastica.

Sono quindi parzialmente favorevole all'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non esistono idonei del concorso « Volpicelli », perché questo concorso non copre il numero dei posti nemmeno nell'ammissione agli orali. Si auto-definiscono idonei coloro che hanno preso una votazione alta in uno degli scritti e una votazione bassa in un altro scritto.

CODIGNOLA. Siamo favorevoli al testo proposto al primo comma in quanto questa è una innovazione che riteniamo utile per poter anche in avvenire coprire i posti di direttore didattico con elementi che abbiano dimostrato una certa capacità in un esame.

MARANGONE. Io dico soltanto questo: noi ci battiamo sempre perché si facciano gli esami. Il concorso è per pochi posti che vengono assegnati ai primi classificati. Gli altri, pur essendo risultati idonei, devono rifare nuovamente un concorso, mentre potrebbero essere ammessi in ruolo a mano a mano che se ne presenta la necessità. È una cosa veramente assurda!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione delle parole « o riportino » proposta dagli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi e Grezzi, a cui sono contrari il relatore e il Governo.

(Non è approvata).

L'altro emendamento degli stessi proponenti, aggiuntivo delle parole « svoltisi prima dell'entrata in vigore della presente legge » conseguentemente decade.

Pongo in votazione la sostituzione delle parole « 105 su 150 » con le altre « 100 su 150 », pure proposta dagli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi e Grezzi ed a cui sono contrari relatore e Governo.

(Non è approvata).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo formulato dalla proposta di legge.

(È approvato).

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei chiedere una cortesia alla Commissione. C'è ai-

l'ordine del giorno un disegno di legge proveniente dal Senato, quello relativo al governo amministrativo e didattico dei licei e delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, in merito al quale la I Commissione si è pronunciata nel senso di apportare degli emendamenti. Io stessa sono andata a parlare con il Presidente di tale Commissione, ed ho potuto vedere quali sono i punti che si ritengono vincolanti.

Se noi approvassimo subito detto provvedimento, lo stesso avrebbe il tempo di tornare al Senato per l'approvazione degli emendamenti che noi dovremo apportare.

Si tratta di legge molto richiesta. Noi potremmo esaminarla subito riprendendo, alla fine, la discussione sulla proposta di legge Donati ed altri.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che il disegno di legge era al 4° posto dell'ordine del giorno. Abbiamo mutato l'ordine di svolgimento in quanto era momentaneamente assente l'onorevole Sottosegretario.

DE GRADA. Poiché il Sottosegretario ci informa che la prima Commissione ha apportato degli emendamenti, a seguito dei quali la legge dovrà forzatamente tornare al Senato, io desidero far osservare che, per un provvedimento così importante, alcune osservazioni sono certamente necessarie.

Cioè, dal momento che si dovranno discutere gli emendamenti di cui alla prima Commissione, desidero far rilevare che anche io farò alcune osservazioni.

PRESIDENTE. Questo è lapalissiano.

NICOSIA. Onorevole Sottosegretario, lei non ci deve mettere nelle condizioni di dover stabilire una priorità nell'esame delle leggi. Quasi tutte sono importanti. Desidero poi far rilevare che, se non verrà per tempo il messaggio al Senato per quanto concerne il disegno di legge concernente l'ordinamento delle accademie e dei conservatori, non verrà per tempo neppure quello relativo alla proposta di legge che stiamo discutendo.

Quindi, poiché è attualmente in discussione la proposta di legge Donati, chiedo che si continui a discutere sulla stessa. Al termine, si esaminerà il disegno di legge.

ROFFI. Ritengo che noi potremmo sospendere la discussione e rimandarla al pomeriggio, in modo che tutte e due le leggi, se modificate, possano essere approvate in tempo anche dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poiché non c'è nessuna richiesta formale di sospensione della discussione, possiamo continuare.

Gli onorevoli Franceschini, Savio Emanuela, Pitzalis, Orlandi propongono il seguente articolo 1-bis:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, con graduatoria valida fino all'esaurimento, un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato ai direttori didattici incaricati che abbiano almeno tre anni di servizio d'incarico con qualifica non inferiore al distinto. Il periodo minimo di incarico è ridotto a due anni per gli ex-combattenti ».

Gli onorevoli Roffi, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, De Grada, Grasso Nicolosi Anna propongono analogo articolo. Analoghi articoli propongono anche gli onorevoli Nicosia, Grilli e Di Luzio.

FRANCESCHINI. A nome di tutti i colleghi presentatori dell'articolo 1-bis vorrei dare qualche chiarimento.

Noi abbiamo ascoltato quanto ha detto il rappresentante del Governo e, per molte parti debbo dire che è stato un discorso tecnicamente esatto. Ma proprio questo è il punto. Non si tratta, onorevole Badaloni, di una valutazione di carattere tecnico, di carattere, direi, ministeriale (se è possibile dire in questo modo); noi qui siamo chiamati ad esprimere una valutazione in sede di politica scolastica, una valutazione del quadro generale, non particolare, soprattutto nell'atto in cui stiamo per sopprimere gli incarichi.

Molti di questi insegnanti hanno avuto incarichi per più di dieci anni e noi a questa benemerita categoria non diciamo nemmeno grazie: da ora in poi fate i vostri concorsi!

Con questo emendamento noi non contravveniamo al giudizio espresso dall'onorevole Badaloni, noi aggiungiamo qualcosa di carattere integrativo e di carattere politico, senza per altro smentire quanto ella ha detto.

Noi diamo un riconoscimento decoroso e doveroso ad una categoria che ha lavorato onestamente per incarico dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

In questo senso insisto per la votazione dell'emendamento.

NICOSIA. Ci associamo a quanto ha detto l'onorevole Franceschini.

BUZZI. Ricordo che il Comitato ristretto non fu unanime su questa proposta. Mi permetto quindi di intervenire e di dissentire con quanto ha detto l'onorevole Franceschini.

Io ritengo che il problema debba essere visto in un altro modo. La scuola sta formando i suoi quadri e credo quindi che la selezione culturale, oltre alla selezione della esperienza, debba essere affermata e difesa.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

E ritengo che la coerenza con le precedenti decisioni di questa stessa Commissione possa essere invocata come un elemento che conforta alcuni punti fondamentali. E cioè, prima di tutto che il concorso deve svolgersi con la completezza delle prove.

Quindi, io sono per un concorso riservato, ma non speciale. Ritengo che sia una agevolazione notevole il mettere in gara i direttori incaricati fra loro, con un numero di posti tale da non rendere necessaria una profonda selezione, ma semplicemente di vagliare la preparazione di persone che, diversamente, non sono mai state giudicate, se non in ragione degli eventuali titoli accademici.

Quindi, da un lato penso che il concorso ordinario possa e debba essere affrontato con tutta serenità da questi candidati, e che dall'altro le Commissioni potranno anche essere portate ad usare determinati criteri di valutazione, sapendo chi sono questi candidati.

Inoltre l'aver fissato ad un anno il termine di anzianità per la partecipazione al concorso, come è nella nostra proposta, in difformità a quanto chiesto dai colleghi che vogliono un triennio, risponde al seguente criterio. Poiché il numero dei direttori incaricati, come risulta dalla relazione presentata dal Governo stamane, è destinato a diminuire in ragione del concorso in atto, nonché di altri elementi, si desidera consentire a tutti di partecipare al concorso, stabilendo un criterio che permetta non solo un'ampia selezione, ma anche di risolvere definitivamente il problema, con l'abolizione dell'incarico direttivo. Non do a questo punto lo stesso valore dell'altro. Voglio dire che se i colleghi, su un piano di valutazione pratica, ritenessero che il riferirsi anche ad un biennio, o ad un triennio, fosse più adatto per risolvere la questione, non farei alcuna difficoltà ad accettare proposte del genere. La nostra proposta di riferirci ad un anno di servizio, aveva il fine di evitare di trovarci, nel futuro, ancora di fronte alla necessità di dare vita ad altre proposte di legge al riguardo.

Se questo concorso vuole essere veramente definitivo, tutti coloro che hanno, comunque, acquisito la qualifica di direttore incaricato, dovrebbero poter partecipare allo stesso.

Per il concorso a titoli ed esami, con una graduatoria che viene ad essere, praticamente ad esaurimento, per tutti coloro che riportano il 7 di media, mi pare che lo stesso risponda ad un principio che salva, non solo le legittime aspettative degli insegnanti, ma anche gli interessi della scuola. Faccio notare che si tratta di 7 di media in prove di

esame per un concorso nel quale non si può essere ammessi agli orali se non si è riportato 7 nelle prove scritte. Non solo, ma gli esaminatori sanno chi hanno davanti e sanno quali sono le particolari condizioni dei candidati, trattandosi di concorso riservato per direttori incaricati.

PITZALIS. Prendo la parola naturalmente in appoggio all'emendamento articolo 1-bis.

Mi pare che sia semplice portare argomenti per sostenere il tema del concorso speciale o riservato. Noi, da una parte, che cosa vogliamo fare? Vogliamo favorire quelli che hanno conseguito l'idoneità con sette decimi, perché questo è il titolo. Ma la legge dice che si tratta di sette decimi in ciascuna prova. Ad ogni modo, quando vi fosse una norma di carattere generale che richiede 7 in ciascuna prova, basta avere 105 su 150. Ecco perché era necessario approfondire la questione.

Noi vogliamo risolvere la questione degli idonei e quella degli incaricati, ma non quella di qualsiasi incaricato, compresi coloro che hanno un anno o due anni di servizio. Alla nostra valutazione, di colleghi oltre che di legislatori, il fatto di aver avuto l'incarico per un anno o per due anni, non crea alcuna aspettativa, né titolo valido per avere un riconoscimento.

Mi spiace dirlo, ma nel Comitato ristretto eravamo tutti d'accordo: cioè, per quanto riguarda gli incaricati, il concorso deve essere limitato a chi ha tre anni almeno di anzianità, escludendo tutti gli altri, e se una riduzione del requisito di servizio doveva essere data, poteva esserlo solo agli ex combattenti.

Se dobbiamo fare quel che abbiamo fatto con l'ultimo concorso (al quale abbiamo ammesso anche coloro che avevano due anni di anzianità), non faremmo una cosa equa, giusta. Andare a premiare, cioè, coloro che abbiano avuto, eccezionalmente, l'incarico per un anno o due!

BUZZI. Desidererei sapere come le vuole le prove di esame.

PITZALIS. Per quelle ci possiamo anche mettere d'accordo. Io mi dichiaro, comunque, favorevole all'articolo 1-bis.

SCIORILLI BORRELLI. Noi non abbiamo preso la parola e ci siamo associati alle parole dell'onorevole Franceschini. Ma, se parlano altri colleghi, allora anche noi interverremo.

C'è pure un limite di correttezza!

BUZZI. Io ho parlato contro l'emendamento Franceschini.

RAMPA, *Relatore*. A titolo personale, poiché è stata tirata in ballo l'unanimità raggiunta dal Comitato ristretto sull'emendamento, debbo dire che su quell'emendamento le mie riserve sono state non soltanto chiare, ma addirittura scritte e ripresentate alla Commissione quando ho avuto l'onore di fare la relazione ai lavori del Comitato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire all'onorevole Nicosia che mi rendo perfettamente conto del suo dovere di opposizione al Governo. Lei, cioè, qui deve fare una battaglia e deve dire determinate cose, ma che questo vada d'accordo con gli interessi della scuola e degli insegnanti, lo respingo nel modo più assoluto.

Infatti, quello che state facendo va a completo danno della scuola e degli interessi degli insegnanti, non comprendendo forse tutta la portata del problema.

Voglio dire inoltre all'onorevole Franceschini che, quando egli dice che il governo ragiona in sede tecnica, egli ha torto. Ma il Governo non è solo tecnico, ma anche politico e se l'onorevole Franceschini fosse a questo posto, certamente nel suo alto senso di responsabilità, non potrebbe scindere le valutazioni di ordine morale da quelle che chiamiamo tecniche e che io dico tecnico-politiche. Perché tutto quanto ho detto circa i rapporti con il Ministero della riforma burocratica e con la I Commissione non se lo inventa il Ministero della pubblica istruzione e tanto meno il Governo qui presente.

Se questi discorsi si fanno perché si sa che se la legge viene emendata non potrà avere l'approvazione definitiva, perché si possa dire soltanto che una certa azione si è fatta, allora è un'altra cosa. Ma io, come Governo tecnico e politico e come persona che ha sempre cercato di lavorare per le categorie della scuola e per la scuola, non mi interessa che di realizzare ciò che la scuola veramente può guadagnare da questo provvedimento.

Ribadisco pertanto quanto ho detto al principio in ordine agli emendamenti.

NICOSIA. Rinuncio alla polemica perché siamo sul piano delle valutazioni politiche.

PERDONA. Molti di noi hanno delle notevoli perplessità su questa proposta di legge. Certo è che, se vengono approvati emendamenti, essa molto difficilmente potrà divenire legge.

RAMPA, *Relatore*. In merito all'emendamento Franceschini, debbo dichiarare il mio voto contrario per questa ragione fondata-

tale: io ritengo che, con maggior tempo a disposizione, si sarebbe potuto affrontare il problema con maggiore tranquillità e con giudizi unanimi. Ritengo però che la votazione di questo emendamento, al quale il Governo si è dichiarato contrario, non significa altro che affossare definitivamente il provvedimento; questo è il motivo del mio voto contrario.

NICOSIA. Questa è una minaccia e io ho già detto che non desidero polemizzare.

BALDELLI. A mio avviso l'approvazione dell'articolo 1-bis non significa altro se non il rigetto della legge. E questa non è una minaccia. Semmai minaccia era quella fatta da un collega all'inizio della discussione che ha condizionato il non rinvio in Aula del provvedimento all'accoglimento di emendamenti. Quella era minaccia, non questa di chi valuta realisticamente le possibilità di tempo di poter portare a compimento una legge. E, dopo le dichiarazioni del Governo, penso che noi potevamo anche recedere dai nostri punti di vista per ottenere qualcosa che non era poco, poiché portava a una certa soluzione il problema degli idonei e dei direttori didattici.

CODIGNOLA. Desidero che sia registrato a verbale il mio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-bis, aggiuntivo, presentato dai deputati Franceschini, Savio Emanuela, Pitzalis e Orlandi, e in analogo testo dai deputati Roffi, Sciorilli Borrelli, Russo Salvatore, De Grada, Grasso Nicolosi Anna, e dai deputati Nicosia, Grilli e Di Luzio.

« Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a bandire con graduatoria valida fino all'esaurimento, un concorso per titoli ed esami-colloquio riservati ai direttori didattici incaricati che abbiano almeno tre anni di servizio d'incarico con qualifica non inferiore al distinto. Il periodo minimo d'incarico è ridotto a due anni per gli ex combattenti ».

(È approvato).

L'onorevole Limoni propone il seguente ulteriore comma aggiuntivo:

« Sono altresì ammessi al concorso di cui al presente articolo gli insegnanti elementari, ex combattenti ed assimilati che nelle prove scritte dei concorsi banditi con decreto ministeriale 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959, la media complessiva di 60 centesimi con non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna prova scritta.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Per questa categoria di concorrenti si prescinde dal servizio prestato come direttori didattici incaricati e della durata del medesimo.

LIMONI. L'articolo 1-bis testé approvato non fa che riassumere le proposte di legge relative ai direttori didattici incaricati, che erano all'esame di questa Commissione, con l'unica esclusione della categoria di cui alla proposta di legge n. 4144, che concerneva gli ex combattenti.

Detti elementi hanno già partecipato ad un concorso, superando il punteggio di 6 decimi ma non ottenendo quello di 7 decimi, richiesto, onde essere ammessi all'orale, per le prove scritte.

Numerosi precedenti non mancano in questa materia, di concorrenti, cioè, ammessi con 6 decimi. A tali precedenti faceva appello la proposta di legge di cui sopra, e fa ora appello questo emendamento.

In altri termini, si ammettono agli esami orali candidati con tre anni di servizio; in sostituzione di quei tre anni, vi è qui una prova scritta superata sia pure con meno di 7 decimi.

Mi pare che il titolo dei primi valga quello dei secondi. Per questo ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento aggiuntivo.

ROFFI. Ho avuto occasione di dire come, per mio parere personale, io fossi addirittura per i 5 anni di servizio. Ritengo che non debba essere confuso l'interesse della scuola con quello dei singoli; e ritengo altresì che chi non è adatto ad un determinato posto, debba essere mandato via dallo stesso.

Questo anche per rispondere molto amichevolmente all'onorevole Codignola.

In conformità a tale mio atteggiamento, sono contrario a proposte del tipo di quella avanzata, che non tengono conto alcuno del servizio prestato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1-bis in merito al quale il relatore si rimette alla Commissione e il Governo è contrario.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per cento agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente. Gli altri posti di-

sponibili sono comunque accantonati per il concorso normale da bandirsi ai sensi delle norme vigenti e almeno ogni due anni.

L'onorevole Sciorilli Borrelli propone di sostituire alla parola « precedente » le altre: « 1 e a quella dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1-bis della presente legge ».

SCIORILLI BORRELLI. Poiché abbiamo approvato due graduatorie, quella degli idonei e quella dei direttori didattici incaricati, questa riserva di posti del 25 per cento deve giocare a favore dell'una e dell'altra categoria.

ROFFI. Dal punto di vista tecnico può darsi che l'emendamento possa essere meglio formulato. Noi non vogliamo spostare quella percentuale, ma vogliamo mettere in essa sia gli idonei, sia i vincitori.

PRESIDENTE. Noi abbiamo approvato l'articolo in cui si dice che la graduatoria è valida fino ad esaurimento.

ROFFI. Ecco perché si dice « agli iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 1 e a quella dei vincitori del concorso di cui all'articolo 1-bis ».

SCIORILLI BORRELLI. All'emendamento si potrebbe aggiungere: « alternando ad un iscritto in una graduatoria un iscritto nell'altra iniziando dalla graduatoria degli idonei ».

BUZZI. Riconosco che l'articolo 2 è collegato all'articolo 4 per via della graduatoria fissa permanente che ogni anno e ogni volta che si fa il concorso viene integrata da nuovi vincitori. Si viene a creare pertanto una specie di albo degli aspiranti direttori fra tutti coloro che in un concorso abbiano riportato 105 su 150. Noi avremmo dovuto prevedere il concorso speciale riservato per i direttori incaricati e, per gli altri, il meccanismo del loro inserimento nella graduatoria dell'albo nazionale secondo il punteggio conseguito. Con l'approvazione dell'articolo 1-bis, si viene a creare per i direttori didattici incaricati una graduatoria ad esaurimento che non è collegata con l'altra perché segue un criterio diverso. Quindi abbiamo in un certo senso, inserito due soluzioni divergenti. Bisognerà trovare uno strumento per correggere l'articolo 4.

SCIORILLI BORRELLI. Non capisco le sue perplessità. Con l'emendamento proposto l'articolo 2 sarebbe così formulato:

« I circoli didattici disponibili al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per il 25 per cento agli iscritti nella graduatoria di cui

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

all'articolo 1, alternando ad un iscritto in una graduatoria un iscritto nell'altra iniziando dalla graduatoria degli idonei ».

CODIGNOLA. Tutto ha un limite di decenza ! Con questo sistema noi stabiliamo due tipi di concorsi; uno ordinario ed uno riservato e privilegiato. Non solo, ma poi facciamo una graduatoria, all'interno della quale può accadere che l'ultimo del concorso privilegiato occupi un posto superiore a chi nell'altro ha ottenuto una ottima votazione.

Vorrei sapere se è questo quello che volete. Che, cioè, l'ultimo del concorso riservato si possa trovare in graduatoria, che so io, al secondo posto, davanti a coloro che nell'altro concorso hanno ottenuto un'alta votazione.

Ed è inevitabile che questo accada. Siccome si tratta di graduatoria ad esaurimento, sono sempre le stesse persone che via via vengono assorbite. Gli ultimi della graduatoria ad esaurimento si troveranno in posizioni più favorevoli nei confronti di coloro che hanno ottenuto un'alta votazione al concorso ordinario.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei chiarire al collega Codignola la situazione. La riserva del 25 per cento funzionerà soltanto in un primo momento, a favore degli idonei e degli incaricati, perché, mentre l'istituto dell'incarico direttivo viene ad essere estinto, per il futuro, in base al disposto dell'articolo 3, l'istituto dell'idoneità sarà prorogato nel tempo.

CODIGNOLA. L'avevo capito anch'io che ad un certo punto la situazione diventa diversa.

PRESIDENTE. Mi pare proprio, per le mie responsabilità, che non sia possibile continuare ora una discussione con queste incertezze e con una certa stanchezza. Vi proporrei di sospendere la discussione su questo punto, per riprenderla oggi nel pomeriggio alle 18.

Adesso potremmo passare al quarto punto dell'ordine del giorno, accantonato inizialmente in assenza della onorevole Badaloni. Si tratta di un provvedimento che deve essere emendato e mandato di tutta urgenza al Senato, altrimenti non si fa più in tempo.

ROFFI. Onorevole Presidente, io vorrei collegare le due cose. Cioè, se il Senato non fa in tempo per quest'ultimo provvedimento di cui lei ci ha parlato, non fa in tempo neppure per la legge Donati ed altri... Io propongo pertanto, che, invece che alle 18, ci si veda alle 16, in modo che si possa, mantenendo

l'ordine di discussione già iniziato, far pervenire tempestivamente al Senato ambedue i provvedimenti.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che la discussione continuerà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 16,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione delle proposte di legge concernenti i direttori didattici incaricati e idonei. Il rappresentante del Governo ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Con l'onorevole ministro abbiamo esaminato, a chiusura della riunione di questa mattina, gli emendamenti e le possibilità di approvazione definitiva della legge in discussione nel tempo che rimane a disposizione della presente legislatura.

Il Governo ritiene — parlo naturalmente a nome del Ministro — che la proposta di legge approvata dal Senato (del resto analoga ad alcune presentate alla Camera) sia l'unica possibilità reale e realisticamente offerta nella situazione attuale per la soddisfazione delle esigenze della scuola e per l'accoglimento delle aspirazioni sia dei maestri che hanno già superato con ottimi risultati il concorso, sia di tutti i direttori didattici incaricati, sia dei numerosi maestri che intendono avviarsi alla carriera direttiva.

Il Governo ritiene che ciò possa avvenire solo approvando il testo già discusso senza che lo stesso debba ritornare al Senato. Pertanto, per compiere un ulteriore tentativo e per non deludere le molte attese, ritiene suo dovere rimettere l'ultima decisione all'Assemblea e pertanto richiama la legge in Aula.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta di rimessione all'Assemblea presentata dal Governo, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, sospendo la discussione.

Discussione del disegno di legge: Norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul governo amministrativo e didattico e sul

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1963.

Richiamo i colleghi sull'importanza di questa legge e li prego di voler collaborare perché la si possa esaminare rapidamente.

ROMANATO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame stabilisce le norme sul governo amministrativo e didattico e sul personale non insegnante dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza.

Praticamente, con questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si torna in parte alla legislazione vigente prima della legge dell'aprile 1935 emanata su tale materia.

Il titolo primo del disegno di legge: « Istituzione e funzionamento dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici, delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza », prevede, all'articolo 1, l'autonomia amministrativa e la vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione e l'istituzione di questi istituti con decreto del Presidente della Repubblica. Tale decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato, determina i corsi che costituiscono l'Istituto, fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico, nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Una innovazione apportata dal Senato rispetto al testo originario riguarda il terzo comma, in cui si dice che possono essere istituite sezioni distaccate in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto.

Con il quarto comma si stabilisce che le scuole di musica esistenti per ciechi a Bologna, a Napoli, a Roma e a Milano possono essere trasformate in sezioni di Conservatori.

Qualche perplessità mi desta il comma successivo ove dice che il numero dei corsi degli istituti sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Non so se sia proprio il caso che intervenga il Ministro della pubblica istruzione

per un provvedimento che può essere fatto dalle autorità scolastiche amministrative. L'articolo 2 concerne una innovazione nel Consiglio di amministrazione degli istituti di cui trattasi, il quale è composto, oltreché dal Presidente, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, dal direttore dell'istituto e da due insegnanti designati dal collegio dei professori. Possono poi far parte del consiglio anche rappresentanti di eventuali enti finanziatori, permanenti, di una certa consistenza, di questi istituti, ed eventualmente, anche rappresentanti dell'istituto per ciechi laddove questo esista. Una certa perplessità mi desta, a questo punto, l'espressione iniziale del quinto comma: « Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati ». Ecco, io francamente questa formula la sopprimerei, anche se poi, praticamente, quanto in essa contenuto, lo si può applicare ugualmente. Non la inserirei nel testo della legge, in quanto mi sembra essere un po' pesante nei confronti del personale dell'istituto.

I commi successivi affermano che, in deroga a quanto prima esposto, i conservatori di Roma e di Napoli conservano la loro attuale costituzione, mentre del consiglio di amministrazione del conservatorio di Bologna fa parte, di diritto, un rappresentante di quel comune.

L'articolo 3 stabilisce quali sono i poteri del consiglio di amministrazione. I commi fino al quarto, vanno benissimo; per quest'ultimo è stato segnalato, ed anch'io, in realtà, ho qualche perplessità, che lo stesso possa essere in contrasto con l'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831. La segnalazione è pervenuta dagli stessi ambienti dei conservatori, ed è da me ritenuta valida.

L'articolo parla dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi. A mio avviso, nello stesso esiste qualche espressione che potremmo sopprimere. Dico queste cose non per desiderio di presentare emendamenti, ma, perché, ove lo stesso Governo ritenga di dover modificare il testo, noi potremmo profittare di perfezionare la legge anche dal punto di vista formale.

Il quarto comma dell'articolo 4 così recita: « Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro

del tesoro, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero ».

A mio avviso questo comma dovrebbe essere soppresso. Non mi sembra, infatti, che sia il caso precisare ciò in una legge. Io direi che la responsabilità è del consiglio d'amministrazione.

Così pure mi sembra che l'ultimo comma dell'articolo 4 sia pleonastico, in quanto si tratta di formalità con gli Istituti di credito.

Per quanto riguarda l'articolo 5, si tratta di norma che riguarda il personale amministrativo e docente e stabilisce il potere di carattere didattico, artistico e disciplinare dei direttori di queste scuole.

Questo articolo 5 è fondamentale in quanto precisa i compiti e i poteri del direttore di ciascuna di queste scuole, i quali rispondono — dice l'articolo — direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Forse sarebbe più corretto dire Ministro della pubblica istruzione; da un punto di vista formale, più che sostanziale.

Il titolo secondo riguarda la carriera ed i ruoli del personale amministrativo. Le carriere sono distinte in carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, le cui qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera sono regolati dall'annessa tabella.

Qualche perplessità, a proposito di questo titolo secondo, desta l'ultimo comma dell'articolo 8, in cui si è detto che « possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento dei compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale ad detto ai servizi stessi ».

Poiché si tratta di personale altamente selezionato, date le particolari strutture e bisogni di questo specialissimo tipo di scuole, forse sarebbe opportuno non muovere tale personale per compiti ispettivi chiamandolo presso il Ministero della pubblica istruzione. Forse sarebbe il caso, pertanto, di sopprimere quest'ultimo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. C'è un limite però, in quanto non più di due direttori amministrativi possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione. Attualmente invece, questo limite non c'è e potrebbero essere tutti comandati.

ROMANATO, *Relatore*. Se il disegno di legge è stato presentato allo scopo di assicurare a questo tipo di scuole un personale dotato di particolari attitudini e di speciale pre-

parazione, non so se sia il caso che, una volta dato tale personale a questi istituti, lo si distacchi poi al Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 9 riguarda l'assegnazione di un economo e non vi è nulla da osservare.

L'articolo 10 concerne i titoli per partecipare al concorso. Quello che però non mi è chiaro è il secondo comma. In esso infatti è detto: « Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime ». Non riesco a capire che cosa riguardi quest'ultimo diploma di laurea.

Ci sono poi le norme transitorie per il personale attualmente in servizio presso questi Istituti che, viene inquadrato nei ruoli.

L'ultimo punto di rilievo riguarda l'articolo 14 in merito alla copertura. In esso si fa riferimento al piano decennale di sviluppo della scuola che è rimasto *in votis* e non è mai diventato legge. Non so pertanto se questo riferimento si possa mantenere, mentre è esatto il riferimento alla legge 24 luglio 1962, n. 1073.

PRESIDENTE. Probabilmente si tratta di fondi depositati nel fondo globale sotto questa denominazione.

NICOSIA. L'altro giorno il Ministro Gui ha detto che questi fondi non erano disponibili, perché già utilizzati fino all'anno 1965.

ROMANATO, *Relatore*. È questo un disegno di legge che ha il suo indubbio peso, il suo indubbio valore, la sua indubbia portata ed è veramente doloroso che lo si debba discutere l'ultimo giorno, senza quindi una seria e attenta valutazione da parte della Commissione. È questo un provvedimento che inciderà notevolmente in un settore dell'istruzione, quello artistico, che è un grande patrimonio del nostro mondo scolastico.

Io ho espresso qualche perplessità e ho preparato anche qualche emendamento, per il caso che la legge debba comunque ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Pongo comunque termine alla mia relazione per sentire il pensiero dei colleghi e per invitarli a dare il proprio voto favorevole al disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La I Commissione Affari Costituzionali ha dato parere favorevole al disegno di legge, subordinando tale parere ad alcune modifiche.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Ecco il testo del parere inviatoci:

« Il disegno di legge n. 4543 ha per oggetto materia analoga a quella disciplinata con legge 9 aprile 1962, n. 163, il cui disegno di legge n. 3258 fu esaminato da codesta Commissione ed approvato con modifiche apportate a seguito del parere che la I Commissione espresse sul citato disegno di legge n. 3258, in data 25 ottobre 1961. La I Commissione constatata, innanzitutto ed in via pregiudiziale, che il Governo, nel presentare il disegno di legge in oggetto all'esame del Parlamento, pur essendo stato esaurito con la promulgazione e la pubblicazione l'iter del disegno di legge n. 3258, non ha tenuto conto della strutturazione e della formulazione delle norme della citata legge n. 163 del 1962, come risulta a seguito delle modifiche proposte dalla I Commissione, sicché il disegno di legge in oggetto e la legge n. 163, del 1962 non risultano coordinati, pur vertendo su materia analoga.

La I Commissione ritiene che debbasi ovviare a questa discrasia, per cui subordina il parere favorevole alle seguenti modifiche:

Il titolo del disegno di legge dovrà essere modificato in modo da risultare: " Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e annessi licei artistici e ruoli e carriere del relativo personale non insegnante ". Ne conseguiranno modifiche in tal senso agli articoli del disegno di legge che riproducono la espressione " Governo amministrativo-didattico ".

Per quanto riguarda l'articolo 1, si ritiene che le disposizioni ivi contenute debbano modificarsi, in modo da precisare che il decreto del Presidente della Repubblica è necessario per la sola istituzione dei Conservatori, delle Accademie di belle arti, dei licei artistici, eccetera. Non si ritiene che detto decreto debba disciplinare altre materie, essendo queste soggette a periodiche, costanti variazioni, ed in quanto, per alcune di esse, è sufficiente un provvedimento ministeriale o dell'autorità scolastica periferica; cioè, appunto, per garantire l'autonomia amministrativa che l'articolo 1, primo comma, tende ad attribuire agli istituti ed alle scuole in questione.

In relazione all'articolo 2, si ritiene che la composizione prevista per il Consiglio di amministrazione sia tale da non consentire una adeguata partecipazione di persone estranee all'amministrazione della pubblica istruzione, il cui contributo all'attività degli istituti in questione si reputa necessario.

Si rileva, d'altra parte, la carenza di norme concernenti l'organo di riscontro della gestione finanziaria, che, viceversa appare necessario prevedere.

In relazione all'articolo 5 si ritiene dover rilevare che la formulazione della norma è tale da non risultare coordinata con le disposizioni relative ai compiti del Consiglio di amministrazione. In proposito, si suggerisce di modificare l'articolo 5 in questione, in modo che risulti formulato analogamente all'articolo 6 della citata legge 9 aprile 1962, n. 163.

L'articolo 11 del disegno di legge deve essere modificato, in modo da risultare strutturato in analogia all'articolo 10 della citata legge n. 163 del 1962; l'inquadramento del personale previsto nell'articolo in questione deve, cioè, avvenire su deliberazione del Consiglio di amministrazione e non " previa apposita ispezione ", come previsto nel suddetto articolo 11 del disegno di legge ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Stamane, quando mi sono assentata, sono andata dal Presidente della I Commissione e con lui ho chiarito, con l'aiuto dei dati necessari, alcune questioni, nonché alcune interpretazioni che non erano conformi allo stato di fatto degli istituti e scuole di cui ci stiamo occupando.

Con l'onorevole Lucifredi abbiamo esaminato quali sono gli emendamenti irrinunciabili per quanto concerne la I Commissione, e sui quali il Presidente riteneva di poter assumere in toto la responsabilità. Gli emendamenti sarebbero i seguenti:

Innanzitutto il titolo (cosa che a me sembra giusta) dovrebbe essere così modificato in: « Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante ».

Conseguentemente al titolo, andrebbe modificato l'articolo 5, che risulterebbe avere la seguente formulazione:

« All'ordinamento didattico artistico e disciplinare di ciascun Istituto sovrintende... ».

Altri emendamenti in merito ai quali la I Commissione non transige, sono i seguenti: all'articolo 1, portare il quinto comma al terzo posto, coordinando conseguentemente il testo del quarto comma. All'articolo 4, quarto comma, la I Commissione chiede che venga soppressa l'espressione « da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Ministro del tesoro ». Inoltre, all'articolo 11, de-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

sidera che sia aggiunta, al secondo comma, la espressione « previa deliberazione del Consiglio di amministrazione ». Questi sono gli emendamenti proposti dalla I Commissione, in merito ai quali è stato possibile trovare un accordo con il Presidente della I Commissione.

DE GRADA. Mi sembra che le osservazioni del relatore e più ancora quelle della I Commissione ci mettano già sulla strada di quella che può essere una soluzione della discussione che stiamo iniziando. Effettivamente, noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è assai importante. Si discute del problema in esso contenuto da molto tempo; connesso allo stesso è quello dell'ordinamento degli studi in questi istituti e accademie. Come si sa, vi è stata una forte azione nel senso, appunto, di un nuovo ordinamento degli studi nelle accademie e nei licei artistici. A mio avviso sembra assurdo dividere questo grosso problema da quello strutturale, quale è il problema avanzato dal disegno di legge che ci viene sottoposto.

Come prima osservazione da fare, quindi, è che deliberare in un momento come questo, a pochi giorni di distanza dalla fine della legislatura, su materia tanto importante, è cosa veramente non opportuna. Effettivamente, le osservazioni che con molta cautela il relatore ha fatto, e con una certa decisione ha fatto la prima Commissione, si basano su un unico elemento, che a me sembra di essenziale importanza: l'attuale disegno di legge compromette un futuro ordinamento delle accademie e dei conservatori. Lo compromette perché non si può dire che riguardi unicamente lo sviluppo di carriera. Essa è una vera e propria legge di ordinamento. Non a caso la I Commissione ha suggerito quella variante nel titolo.

In secondo luogo, la questione dell'autonomia, affermata nel primo articolo, nel prosieguo della legge viene gravemente compromessa, non solo per il fatto che si stabilisce effettivamente una triarchia all'interno di questo istituto, con pericolose confusioni di competenza, ma anche perché, la presenza dei rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione mi pare stabilisca una situazione che può portare a confusioni assolutamente dannose.

In terzo luogo c'è il problema dell'ordinamento degli studi. Effettivamente, se fino a questo momento abbiamo avuto dei difetti, questi erano di conservatorismo, di poca modernizzazione di tali Istituti.

Fino a questo momento c'era la figura dell'economista che aveva tutta una sua speciale funzione, c'era la figura del direttore e del Presidente dell'Istituto e quindi era una situazione abbastanza chiara. Oggi, a mio avviso, questa situazione si viene a confondere.

Un'osservazione, infine, che mi sembra fondamentale è quella relativa alla pericolosità di instaurare un organismo burocratico come il Consiglio di amministrazione previsto. Questo è un Consiglio di amministrazione interno che chiude assolutamente l'Istituto ad ogni influenza che dal di fuori può venire all'accademia stessa. Oggi si sente il bisogno che ci siano nell'accademia rappresentanti della provincia, del comune, di altri enti culturali della città, in modo che questa accademia e questo Conservatorio si inseriscano nell'ambiente culturale circostante. Se limitiamo il Consiglio di amministrazione ad una maggioranza predominante di professori interni, con un direttore e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, la cui funzione non riesco a comprendere, noi non facciamo che burocratizzare questo Consiglio. Mi sembra, pertanto, che la questione debba essere profondamente studiata.

Queste sono le osservazioni di carattere generale. Quanto alle osservazioni particolari, nella legge sono stati apportati alcuni emendamenti che ritengo curiosi. Per esempio, si dà una grande importanza allo sviluppo delle carriere, ricorrendo, però, poi ai coefficienti del personale insegnante e non a quelli dell'amministrazione, perché il personale dell'amministrazione ha uno sviluppo di carriera che va fino al coefficiente 670, mentre qui, invece, si arriva fino al coefficiente 580. Se questo è un vantaggio per coloro che oggi hanno la possibilità di sviluppare un poco la carriera, ciò successivamente si potrebbe ritorcere contro costoro, perché, evidentemente, la prospettiva in sede di riforma generale è che essi abbiano uno sviluppo di carriera secondo i futuri coefficienti amministrativi.

Inoltre, quando all'articolo 7 si parla di due elementi della carriera direttiva, che dovrebbero essere impiegati in queste accademie, ciò, a mio avviso, non fa che provocare confusioni, mentre fino a questo momento, era previsto un solo impiegato, che era più che sufficiente.

Passando all'articolo 8, si legge: « L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle mansioni previste dall'articolo precedente relativamente

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

all'istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in province limitrofe»; ciò a mio avviso va a toccare un tasto delicato. Infatti, gli ispettori sono funzionari del Ministero che non possono essere utilizzati localmente, creando una specie di sovrintendenza di un Istituto su un altro. Si stabilisca allora la possibilità di una carriera ispettiva assolutamente autonoma di questo personale!

Per quanto concerne l'articolo 9, secondo me si viene a creare una pericolosa confusione fra il direttore dei servizi di segreteria e l'economista.

Chi conosce la vita di questi Istituti sa che l'economista è quello che ha in mano tutta la parte contabile e patrimoniale dell'istituto stesso. Se si crea una interferenza fra il direttore di segreteria e l'economista, si viene a creare un conflitto di competenza. Ad un certo momento, cioè, si possono avere, ad esempio, delle difficoltà molto gravi per l'assegnazione di piccole spese, che sono proprio quelle che più ricorrono in questi Istituti.

Quindi si prevede una responsabilità generale del Presidente dell'Istituto, poi la funzione didattica del direttore (e anche questi ha competenze di carattere amministrativo), poi il direttore di segreteria, che, invece di avere rapporti col personale insegnante e con gli allievi, avrebbe ora la funzione di super-sindacato rispetto all'economista, e poi l'economista stesso. Mi sembra che questo particolare sia stato suggerito da recenti esperienze, non sempre positive, di economisti che si sono trovati ad assumere responsabilità che non potevano avere. E questo è successo più in altri settori dell'amministrazione delle belle arti, che in settori della pubblica amministrazione.

Non credo, tuttavia, che si possa risolvere il problema scaricando l'economista di tutte le responsabilità e subordinandolo al direttore di segreteria. Io credo che all'economista bisogna lasciare tutta la sua autonomia e indipendenza.

Infine, debbo dire che il personale ausiliario che qui è considerato, mi sembra assolutamente insufficiente. Può sembrare una cosa assolutamente secondaria, ma in effetti non lo è. Chi entra in una accademia o in un liceo artistico ha l'impressione di un grande disordine e spesso di una relativa pulizia, che è data dal fatto che, quando si lavora molto con gesso e con modelli, l'aula si sporca

moltissimo e il personale ausiliario ha un lavoro superiore a quello delle altre scuole.

In conclusione, ritengo che vi siano parecchi punti da rivedere, apparentemente secondari, ma che in effetti rivestono una grande importanza nel quadro della riforma dell'ordinamento del personale amministrativo e insegnante di questi Istituti.

Perciò io credo che, non avendo il tempo noi di poter modificare attentamente il disegno di legge, sarebbe bene che sospendessimo la discussione dello stesso, rimettendolo ai prossimi legislatori, che potranno affrontare il problema con maggiore ponderazione e risolverlo nella maniera e nel tempo dovuti.

BERTÈ. Desidero sottolineare l'importanza di questo disegno di legge, e debbo dire, preliminarmente, che mi spiace di doverlo esaminare così rapidamente.

Si tratta di provvedimento che deve valere ad aprire prospettive di vita nuove e moderne agli istituti che ne sono oggetto.

Fatta questa premessa, vorrei rilevare come anch'io abbia qualche perplessità circa l'organizzazione del Consiglio di amministrazione. Anch'io ritengo, infatti, che, per istituti di questa natura, lo stesso dovrebbe essere composto nel modo più adatto ad inserire l'istituto medesimo nella vita culturale dell'ambiente in cui opera. Io debbo, invece, notare che in questo disegno di legge vi è una visione, che definirei « chiusa » del Consiglio di amministrazione. Lo stesso, composto da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, dal direttore dell'istituto, da due insegnanti dell'istituto, ecc., difficilmente potrà funzionare in un senso che vorrei definire anche culturale, oltre che amministrativo.

Queste sono le premesse di carattere generale, che desideravo fare. Ora vorrei chiedere al rappresentante del Governo qualche delucidazione intorno a punti particolari.

Mi pare che ne abbia già parlato De Grada ma, all'articolo 6, comma secondo è detto: « Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e successive modificazioni ». Se poi si va a vedere, invece, la tabella A annessa al progetto di legge, si rileva come all'apice della carriera direttiva vi sia il coefficiente 580. Come mai? Perché abbiamo 580 e non 670?

All'articolo 7 poi, seconda parte del 1° comma, viene detto che il funzionario della

carriera direttiva « ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ecc. ». Ora a me sembra che, proprio per avere la persona giusta al posto giusto, certe attribuzioni dovrebbero essere affidate all'economista. Come mai non lo sono? All'articolo 9 viene detto: « ad ogni istituto è assegnato un economista il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili... ». Perché mai per la parte contabile non si dà la responsabilità all'economista?

Questi sono i punti, che io ritengo debbano essere modificati per quanto possibile.

CERRETI ALFONSO. Approvo le osservazioni della I Commissione, che rispondono pienamente alla vera portata di questo disegno di legge, il quale non vuole innovare completamente la carriera del personale direttivo e amministrativo degli istituti di cui trattasi, bensì disciplinarla, adeguandola alle esigenze attuali.

Le osservazioni fatte dal collega De Grada in merito alla composizione del Consiglio di amministrazione, non mi sembra che siano rispondenti alle vere necessità della scuola, in quanto il Consiglio stesso deve essere composto in prevalenza di personale della scuola.

Poiché inoltre lo Stato contribuisce alla vita dei conservatori, mi sembra del tutto opportuna la presenza di un rappresentante dello stesso per controllare che i fondi siano stati bene impiegati.

C'è però da osservare, a proposito della triarchia di cui si è parlato (Presidente del Consiglio di amministrazione, direttore della scuola e direttore amministrativo) che qui veramente vi è una interferenza reciproca appunto nel senso che si è detto. In merito do pienamente ragione al collega De Grada.

Non do ragione invece al collega De Grada per quanto riguarda l'economista, in quanto è il direttore amministrativo a rispondere della amministrazione. L'economista non ha autonomia, perché altrimenti avremmo una diarchia. Del resto anche nell'università abbiamo un direttore di segreteria che dispone quello che deve fare l'economista.

PRESIDENTE. Nell'università l'economista non ha niente a che fare col settore della contabilità. L'economista acquista quello che è necessario, provvede alla conservazione del patrimonio universitario, tiene i registri relativi alla dotazione di ciascun istituto universitario. L'economista deve essere una persona con un grande senso di responsabilità e con

molto equilibrio, ma è soggetto anch'egli alla direzione amministrativa.

NICOSIA. Desidero leggere alla Commissione una lettera pervenuta a tutti i colleghi questa mattina da parte del Presidente del Conservatorio di musica « Benedetto Marcello » di Venezia, il quale ha scritto anche a nome di altri 14 direttori di Conservatorio.

Desidero leggere questa lettera perché le questioni sollevate dai direttori di conservatori di musica sono molto importanti e debbono essere tenute in considerazione dalla Commissione, dato che questo disegno di legge è stato approvato dal Senato il 23 gennaio, trasmesso alla Presidenza della Camera il 28 gennaio e inserito all'ordine del giorno della Commissione soltanto stamattina:

« I 14 direttori dei Conservatori di musica, nel superiore interesse della Scuola, ritengono doveroso e necessario richiamare alla personale attenzione del Presidente e dei membri dell'VIII Commissione della pubblica istruzione della Camera dei deputati quanto segue:

1°) Soltanto alla vigilia della chiusura legislativa della Camera dei deputati viene presentato un importante disegno di legge n. 4543 " Governo amministrativo didattico dei Conservatori di musica ".

2°) Il disegno di legge richiede invece un ponderato esame da parte degli organi legislativi responsabili per le deleterie conseguenze che avrebbe se dovesse essere approvato senza indispensabili emendamenti.

3°) Rivolto principalmente, e giustamente, a migliorare la carriera degli amministrativi, scardina invece la struttura del governo didattico artistico disciplinare dei Conservatori di musica aventi per fine l'educazione musicale e conseguentemente al fine di ogni qualsiasi norma amministrativa.

4°) Mentre l'articolo 5, e la relazione illustrativa al predetto disegno di legge, dichiara il Direttore di ruolo del Conservatorio, quale Capo dell'Istituto, pienamente responsabile del governo didattico artistico e disciplinare dello stesso in altri articoli (1, 2, 3, 6, 7, 8 e 9) nega invece le necessarie garanzie ed il prestigio al direttore e ne delimita i poteri didattici e disciplinari (!) creando pericolose interferenze ed una strana triarchia (direttore del Conservatorio, Presidente del consiglio di amministrazione, Direttore amministrativo) contrastante con l'attuale ordinamento scolastico italiano sia esso universitario (Rettore-Council di amministrazione) che secondario (Presidente d'Istituto-Council di amministrazione).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

5°) Il terzo comma dell'articolo 2, in contrasto con ogni norma sul diritto amministrativo, limita offensivamente ai direttori dei Conservatori ed ai due docenti le prerogative di membri del consiglio di amministrazione.

6°) Il disegno di legge è stato predisposto da amministrativi interessati senza alcuno apporto degli organi tecnici ivi compresi il Consiglio superiore, pur investendo profondamente la parte didattico-disciplinare.

7°) Ai direttori dei Conservatori sono inoltre pervenute numerose riserve, rivendicazioni giustificatissime dagli stessi impiegati amministrativi i quali, tranne pochi interessati del provvedimento legislativo in esame, si dichiarano insoddisfatti.

I direttori dei Conservatori di musica attendono da anni un necessario riordinamento ed aggiornamento dell'istruzione musicale e la revisione dei programmi ministeriali di studio; provvedimenti, però, che scaturiscano da una democratica collaborazione tecnica amministrativa e siano sanciti dal parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima della presentazione degli organi del Governo al Senato ed al Parlamento.

Oggi rivendicano la conservazione delle tradizioni della gloriosa Scuola musicale italiana pur nella necessaria naturale fase di evoluzione, prestigio, dignità a chi « pienamente responsabile » vi sovrintende.

Alla sensibilità politica dell'VIII Commissione, ai noto senso di responsabilità di ciascun membro, i 14 direttori dei conservatori pongono ogni fiducia ».

Io desidero sapere se noi possiamo improvvisare un nuovo ordinamento di questo genere quando sappiamo che anche i direttori dei Conservatori di musica, che avranno un'influenza notevole nella preparazione degli insegnanti della scuola dell'obbligo, sono contrari.

Io pertanto ritengo che la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole De Grada debba essere accolta. Noi vogliamo avere il tempo per esaminare i 14 articoli del disegno di legge e le relative tabelle e considerare se quanto disposto dal disegno di legge va nell'interesse effettivo dei conservatori di musica, dei licei artistici, ecc.

PRESIDENTE. Non ho letto, onorevole Nicosia, il testo della lettera alla Commissione per due motivi. Il primo è che è bene che i deputati accolgano i consigli e i suggerimenti gli altri enti, ma qui debbono venire con consigli e suggerimenti propri.

NICOSIA. Io ho esposte le osservazioni di uomini tecnici in materia.

PRESIDENTE. In secondo luogo, il firmatario di quella lettera dice cose false, perché non è vero che nell'università esista soltanto il rettore e il Consiglio d'amministrazione, ma esiste anche un direttore amministrativo, che deve apporre la propria firma ai provvedimenti del rettore.

Dico questo perché, il riferire su come vengono spesi i denari è bene che non sia fatto da chi ha la direzione didattica dell'istituto, dal momento che, molto probabilmente, lo stesso non si intende di argomenti del genere, e inoltre perché i controlli in materia amministrativa, specialmente per quanto concerne uomini di arte, di studio, sono sempre opportuni, se non necessari.

Per quanto concerne il punto relativo al Consiglio superiore, debbo dire che il Ministro può o non può chiedere il parere dello stesso. Non dobbiamo, come potere legislativo entrare in merito ad argomenti del genere. Io non domando neppure se il Ministro lo abbia chiesto o meno. Quest'ultimo propone alla Camera un disegno di legge; la stessa non può scaricare su altri la responsabilità sul provvedimento di cui trattasi.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e prego il rappresentante del Governo di voler rispondere agli intervenuti:

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È stato detto che questo disegno di legge è di notevole portata, il che è vero solo in parte; è stato detto che lo stesso non ha alcuna portata, e questo pure è vero solo in parte.

Loro sanno che provvedimenti relativi all'ordinamento degli studi, anche per quel che concerne l'istruzione artistica, erano stati presentati al Senato. Gli stessi sono stati tutti ritardati dalla necessità di approvare prima il progetto di legge relativo alla scuola media. Arrivati in fine di legislatura, per dare un ordine, o un principio di ordine agli istituti di cui trattasi, è stata data vita a questa legge che ha una portata media: né importantissima, né priva di importanza.

Per quanto riguarda la osservazione relativa al Consiglio superiore, sono pienamente d'accordo con quanto affermato dal Presidente. Debbo però dire che abbiamo avuto colloqui con parecchi membri del Consiglio superiore stesso, se non con tutti. Loro debbono sapere che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti funziona in sezioni staccate. Vi è una legge che è venuta adesso e che riforma un po' questo sistema... Lo stesso, comunque, non riesce mai a smaltire il la-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

voro che ha. Alle sue cinque sezioni, infatti, vanno per competenza tutti i ricorsi in materia di arte. Loro possono immaginare che cosa sia... E per questa ragione che non si è potuto interrogare il Consiglio sulla materia di questo provvedimento.

Quanto alla lettera dei direttori dei Conservatori, laddove si parla del terzo comma dell'articolo 2 che viene definito « in contrasto con ogni norma sul diritto amministrativo, e limitante offensivamente ai direttori dei conservatori ed ai due docenti le prerogative di membri del Consiglio d'amministrazione » io mi appello alle capacità interpretative della Commissione per sapere dove le limita...

Si tratta veramente di non conoscenza della materia che è espressa in questa legge.

NICOSIA. Vorremmo conoscerla bene anche noi. Il punto è che non possiamo avere neppure 24 ore di tempo per esaminare questo provvedimento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole De Grada in merito all'articolo 7, circa il fatto che siano previsti in organico due impiegati della carriera direttiva, il motivo di ciò è che abbiamo fatto una modifica della carriera aggiungendo un coefficiente. E questo è stato reso necessario dal fatto che non abbiamo ispettori dell'istruzione artistica, essendo i due concorsi fatti andati a vuoto.

DE GRADA. E quel rappresentante del Ministero della pubblica istruzione chi sarebbe? Non è un ispettore?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il rappresentante del Ministero potrà essere un ispettore generale o un altro funzionario.

Si è detto ancora: perché non mantenere responsabile l'economista per tutta la parte contabile? A questo mi sembra che già abbia risposto il Presidente e io concordo con lui. Aggiungerò che il primo comma dell'articolo 7 dice: « Ad ogni Istituto è assegnato un economista, il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ». Quella triarchia esiste in effetti, solo che è meglio precisata con un funzionario della carriera direttiva. Infatti c'è il Presidente del Consiglio d'amministrazione, c'è il direttore dell'Istituto e c'è il funzionario che sovrintende ai servizi amministrativi e contabili. Questa non

è una novità, perché corrisponde al sistema adottato nell'università.

Per quanto riguarda poi un bidello ogni due classi, l'amministrazione ritiene questo numero sufficiente.

Debbo dire ancora che, quando si riordineranno questi istituti, probabilmente il Parlamento dovrà apportare altre modifiche in materia. Per ora si tratta di dare una sistemazione e un ordine a questo tipo di scuole.

Per quanto riguarda i coefficienti della carriera direttiva, debbo dire che questi sono direttamente legati all'onere finanziario e pertanto, se noi li volessimo modificare, dovremmo chiedere nuovamente il parere della Commissione Bilancio, con il risultato che il disegno di legge non diventerebbe mai legge.

LIMONI. Volevo una spiegazione per quanto riguarda gli impiegati amministrativi. Noi in questi Istituti avremo un corpo amministrativo con 2, 3, 5, 8 impiegati dell'ordine amministrativo. Ora dalla formulazione del disegno di legge non emerge bene quali funzioni abbia il direttore della carriera amministrativa, che praticamente diventa sovrintendente di tutti i servizi di segreteria, tanto più che si dice che l'economista coadiuva il direttore nei servizi contabili e amministrativi.

L'articolo 7 precisa che ad ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva, dei quali l'impiegato di qualifica più elevata sovrintende ai servizi di segreteria. Molto più opportunamente questo funzionario lo si sarebbe potuto chiamare segretario generale, mentre sembra che dovrebbero essere meglio chiarite le funzioni di quel secondo impiegato della carriera direttiva, data la presenza anche dell'economista.

Non mi spiego poi, dal momento che si fa un riordinamento, perché non attribuire all'economista funzioni più importanti, come avviene per esempio negli istituti tecnici ad amministrazione autonoma, dove il segretario economista ha una responsabilità massima nella amministrazione dell'Istituto.

La mia osservazione è che si prevede un personale amministrativo troppo numeroso. Quanti alunni potrà avere ciascuno di questi istituti, comprese le appendici e le scuole collegate, perché sia giustificato tutto questo personale?

Perché qui si parla di cinque altri impiegati della carriera esecutiva. Ora, il confronto con gli altri tipi di scuole, fa rilevare come, probabilmente, qui si esageri nel personale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un equivoco; se lei osserva la tabella A, che porta

quale organico 5, 10, 30 unità, rispettivamente suddivisi per gruppi di coefficienti, può rendersene conto. A volte vi sarà un solo funzionario direttivo che sarà consigliere di I o di II o di III classe, e che sarà il funzionario di grado più elevato.

LIMONI. Ma quando si dice che ad ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva, ecc.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si dice: « Non più di due funzionari », per evitare che altrimenti essi si concentrino tutti in alcuni istituti lasciando completamente scoperti gli altri.

LIMONI. Comunque, due impiegati della carriera direttiva, più 5 impiegati della carriera esecutiva, mi domando cosa stanno a fare.

PRESIDENTE. Prima di passare agli articoli, domando all'onorevole De Grada se dopo l'accenno nel suo intervento, intende presentare formalmente proposta di sospensiva.

DE GRADA. Onorevole Presidente, premesso che non ho alcuna intenzione di fermare questa legge, tuttavia debbo far presente che vi sono degli emendamenti che debbono essere assolutamente apportati.

PRESIDENTE. Passiamo allora agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I.

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E LICEI ARTISTICI, DELLE ACCADEMIE NAZIONALI D'ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

ART. 1.

I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l'Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli inse-

gnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali, previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi « I. Cavazza » di Bologna, « D. Martuscelli » di Napoli, « S. Alessio » di Roma, « Istituto per ciechi » di Milano, « Configliachi » di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La ripartizione fra i singoli istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Da parte della II Commissione viene proposto di spostare il comma 5 di tale articolo

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

al punto terzo, iniziando il comma successivo con le parole: « Con le modalità di cui al precedente comma... ».

Poiché non vi sono obiezioni pongo in votazione i primi due commi dell'articolo.

(Sono approvati).

Seguono i commi terzo, quarto e quinto, che a seguito degli emendamenti, risultano del seguente tenore:

« Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l'Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi « I. Cavazza » di Bologna, « D. Martuscelli » di Napoli, « S. Alessio » di Roma, « Istituto per ciechi » di Milano, « Configliachi » di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione i successivi tre commi e l'articolo nel suo complesso.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 2; ne do lettura:

ART. 2.

Ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell'Istituto;

c) due insegnanti dell'istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell'Istituto.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni staccate per ciechi un rappresentante dell'Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell'Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro della pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo, i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e di Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell'Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza.

Da parte degli onorevoli De Grada, Grasso Nicolosi Anna e Russo Salvatore è stato presentato alla lettera a) del 1° comma il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, con una personalità della cultura artistica cittadina designata dal Consiglio comunale ».

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

DE GRADA. È un modo per poter equilibrare il Consiglio di amministrazione e per fornire un minimo di rappresentanza esterna.

D'AMBROSIO. Vorrei chiarire che per rappresentante del Ministero della pubblica istruzione già si intende una personalità della cultura, non un funzionario del Ministero. Ne ho esperienza per quanto avviene in un istituto professionale del mio collegio.

DE GRADA. Ma lo nomina il Ministero. Facciamolo nominare dal Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Vogliamo togliere al Governo la responsabilità diretta della scuola?

BERTÈ. Anche io avevo sostenuto la necessità di un allargamento culturale del Consiglio di amministrazione. Ritengo, tuttavia, che un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione debba essere presente.

ROMANATO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui sopra.

(*Non è approvato*).

Da parte dell'onorevole relatore è stata proposta la soppressione, al quinto comma, della espressione: « che non faccia parte del personale dell'istituto ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato della pubblica istruzione*. La prego, onorevole Romanato, di ritirare l'emendamento; mi sembra giusto che a sostituire il presidente del Consiglio d'amministrazione in caso di impedimento, sia persona che non faccia parte del personale dell'istituto. Come sarebbero possibili altrimenti i controlli?

ROMANATO, *Relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione:

1°) delibera il bilancio di previsione dell'Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

2°) delibera le spese d'importo superiore a lire 100.000 a carico del bilancio dell'Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3°) propone le variazioni delle tabelle organiche dell'Istituto;

4°) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati a personale di ruolo.

L'onorevole Romanato propone, al terzo punto, di aggiungere le seguenti parole: « su parere del direttore dell'istituto ».

ROMANATO, *Relatore*. Le variazioni delle tabelle organiche dell'istituto sono una specifica competenza del direttore dell'istituto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non posso accettare questo emendamento, perché altrimenti bisognerebbe dire che questo parere è vincolante.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanato propone altresì di sostituire il quarto punto come segue:

« 4°) provvede, escluso per i Conservatori di musica, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti e di pianisti accompagnatori previsti dall'organico e non assegnati al personale di ruolo.

Per i Conservatori di musica, alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti, nonché i posti di accompagnatore di pianoforte previsti dall'organico e non assegnati al personale di ruolo provvedere il direttore del Conservatorio a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

ROMANATO, *Relatore*. L'emendamento è proprio per non correre in contraddizione con l'articolo 10 della legge n. 831 che stabilisce, all'ultimo comma, che il provvedimento di nomina di cui all'articolo 5 della presente legge è adottato dal provveditore agli studi per i maestri, ecc.

PRESIDENTE. Si vuole di proposito correggere quella norma, proprio per non lasciare al direttore dell'istituto la responsabilità dell'assunzione dei candidati, ma lasciare tale responsabilità al Consiglio di amministrazione.

BALDELLI. Con questa norma non si fa che regolare quello che già si è fatto sia

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

nell'istruzione professionale, sia negli altri Istituti di istruzione artistica.

PRESIDENTE. Anche nell'università la nomina avviene da parte del Consiglio di amministrazione.

ROMANATO, Relatore. Non insisto allora negli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo: Ne do lettura:

ART. 4.

L'esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l'inizio dell'esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell'esercizio cui si riferiscono ed inviati, entro venti giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette — per tramite della competente Ragioneria centrale — alla Corte dei conti per l'esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, da approvarsi dal Ministro della pubblica istruzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d'entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente articolo 7.

Gli Istituti hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Al quarto comma il Governo propone di sopprimere le parole: « da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento in questione.

(È approvato).

L'onorevole Romanato propone di sopprimere l'ultimo comma.

ROMANATO, Relatore. Ritengo che il comma sia pleonastico. È come dire che una cambiale deve essere firmata.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono quelle formule indispensabili ai fini dell'organizzazione contabile. Prego l'onorevole Romanato di non insistere nell'emendamento.

ROMANATO, Relatore. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, modificato nel quarto comma.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 5.

Al governo didattico, artistico e disciplinare di ciascuno degli Istituti sovrintende un direttore, che risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

Il Governo propone la seguente formulazione:

« Al governo didattico, artistico e disciplinare di ciascun Istituto sovrintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

ROMANATO, Relatore. Avevo detto che sarebbe stato meglio dire « Ministro » anziché « Ministero ».

PRESIDENTE. Si vedrà eventualmente in sede di coordinamento.

Pongo in votazione il titolo II:

« Carriera e ruoli del personale amministrativo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 6.

Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e del-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

L'Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

- a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);
- b) carriera di concetto (economi);
- c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);
- d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all'annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, sono stabiliti dalle allegatede tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell'anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell'anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All'esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, forniti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

L'onorevole De Grada propone di modificare la tabella nel senso che lo sviluppo della carriera amministrativa arrivi fino al coefficiente 670.

L'emendamento sarà esaminato in sede di approvazione delle tabelle.

DE GRADA. Non vorrei che, con l'approvazione dell'articolo, si compromettesse la modifica alla tabella.

PRESIDENTE. Resta inteso che, qualora venisse modificata la tabella, sarà modificato anche l'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 7.

A ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato di qualifica più elevata sovrintende ai servizi di Segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, sentito il presidente del Consiglio di amministrazione ed il direttore dell'Istituto ».

L'onorevole Romanato propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio d'amministrazione. Il capo dell'Ispettorato per l'istruzione artistica esprime il giudizio complessivo ».

Pare più logico anche a me che questo rapporto sia compilato dal direttore dell'Istituto e non dal capo dell'Ispettorato per l'istru-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

zione artistica. Infatti, il direttore dell'Istituto è maggiormente in grado di dare un parere.

Gli onorevoli De Grada, Roffi, Russo, Grasso Nicolosi Anna e Sciorilli Borrelli propongono di sostituire alle parole: « Ad ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva », le altre: « Ad ogni Istituto è assegnato un impiegato della carriera direttiva ».

DE GRADA. Non sono necessari due impiegati che svolgano le stesse mansioni; creano confusione e conflitti di competenza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Uno solo, nei licei artistici, non arriverebbe a svolgere l'attività necessaria.

PRESIDENTE. Nelle università ce ne sono 5-6-7...

ROMANATO, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento De Grada.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole De Grada, di cui ho dato sopra lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo insieme che risulta così formulato:

« A ogni istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l'impiegato di qualifica più elevata sovrintende ai servizi di Segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli articoli 325 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell'Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all'attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale

amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell'Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il capo l'Ispettorato per l'istruzione artistica, esprime il giudizio complessivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

L'impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nello espletamento delle mansioni previste dall'articolo precedente relativamente all'istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella provincia dove ha sede l'Istituto in cui è titolare e in province limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l'espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Poiché non ci sono osservazioni, né emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 9.

Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d'ufficio con l'apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Istituto di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All'Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

L'onorevole De Grada propone di sopprimere, al primo comma, l'espressione: « il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili ».

Pongo in votazione il mantenimento dell'espressione, facendo presente che il Governo è contrario all'emendamento.

(È approvata).

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma, nel testo del disegno di legge.

(Sono approvati).

Da parte dell'onorevole De Grada è stata, altresì, avanzata proposta soppressiva del terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento dello stesso, facendo presente che il Governo è contrario all'emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo insieme, così come risulta nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 10.

I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l'ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L'incarico che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l'incarico medesimo, e comunque, all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Al secondo comma di tale articolo si parla di laurea « in giurisprudenza o in scienze politiche, sociali e amministrative... ». Non capisco; noi abbiamo una laurea in scienze amministrative? Non abbiamo ancora una facoltà di sociologia!

MARANGONE. Già, ed a parte questo mi permetto di notare che in un provvedimento emanato nel 1963 non so se sia possibile inserire che deve essere fatta una prova scritta sotto dettatura...

PRESIDENTE. Riguarda il personale ausiliario.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È la formulazione che si è usata per il precedente dise-

gno di legge, concernente l'ordinamento degli istituti e delle scuole d'arte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo pervenutoci dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l'Accademia d'arte drammatica, nonché presso l'Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge secondo l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente articolo 6.

L'inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione.

L'anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell'attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all'articolo 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli articoli 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Al comma secondo la I Commissione propone di aggiungere dopo le parole: « è subordinato all'esito favorevole di apposita ispezione », la dizione: « previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione ».

Pongo in votazione l'articolo 11 con l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'onorevole Franceschini propone il seguente comma aggiuntivo:

« Nella prima attuazione della presente legge, e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il personale appartenente a ruoli organici e ruoli aggiunti

dell'amministrazione dello Stato che, alla data predetta, presti servizio presso i Conservatori di musica, Accademie di belle arti e Licei artistici e Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, può, mediante apposita domanda, chiedere il passaggio nella qualifica corrispondente a qualifica rivestita.

Il passaggio è subordinato al giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica e di quello dell'amministrazione di appartenenza. Gli impiegati predetti saranno collocati nel nuovo ruolo al posto che loro spetta secondo la data di nomina alla qualifica acquisita nel ruolo di provenienza e con la relativa anzianità di servizio o di qualifica ».

FRANCESCHINI. Come i colleghi sanno, una parte del personale di amministrazioni cessate o in trasformazione è stato dislocato in altre amministrazioni dello Stato, e così pure negli istituti di cui al presente disegno di legge.

Si tratta di provvedere, nel quadro di questa legge, anche a questo personale che altrimenti verrebbe dimenticato.

Una norma di questo genere non è nuova né peregrina, perché ha un precedente nella legge 15 dicembre 1961, n. 1304: « Riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Nell'emendamento da me proposto il contenuto è identico, tranne i necessari termini di differenziazione.

Si tratta pertanto di non compiere una palese e patente ingiustizia, in considerazione anche del fatto che non si tratta di molto personale. Personalmente sono a conoscenza di un gruppo di personale impiegatizio dell'Arsenale di Venezia, che da oltre cinque anni presta servizio presso il Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia, passato dal Ministero della difesa-marina al Ministero della pubblica istruzione.

Io penso che non ci dovrebbero essere difficoltà in merito all'accettazione dell'emendamento, che non comporta un aggravio di stipendio. Io penso che si tratti di una dimenticanza e in questo senso si è espressa anche la C.I.S.L.

CERRETI ALFONSO. Con quale anzianità dovrebbero essere immessi in ruolo?

FRANCESCHINI. Sono collocati in ruolo secondo la qualifica del posto di provenienza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esiste già la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

norma secondo la quale si può passare da una amministrazione all'altra previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione. Inoltre, se noi aggiungiamo una norma di questo genere nel disegno di legge, bisognerà necessariamente sentire il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il personale che desidera questo trasferimento, lo richiederà. Sarà poi il Consiglio d'amministrazione a decidere, ma non possiamo obbligare il Consiglio d'amministrazione ad accettare questo personale.

FRANCESCHINI. Io ho citato un precedente che è legge!

PRESIDENTE. Credo che nella sostanza quanto da lei affermato sia giusto. Dobbiamo sentire il parere della I Commissione?

FRANCESCHINI. Non credo. Io ritengo che noi possiamo con molta serenità approvare l'emendamento.

PRESIDENTE. La mia era una domanda retorica, onorevole. Qui si tratta di consentire il passaggio di personale da una amministrazione all'altra. A me pare che il parere della I Commissione debba essere sentito.

Si può fare un ordine del giorno... Io non ritengo, insomma, che una norma del genere possa passare senza il parere della Commissione competente per il pubblico impiego.

FRANCESCHINI. La verità è che questo personale da cinque anni è passato dall'Arsenale di Venezia al Conservatorio, ed attende ancora una sistemazione. Se non forniamo al Ministero della pubblica istruzione lo strumento per prendere in esame questi casi, il Ministero non lo farà.

PRESIDENTE. Non posso fare questioni di sostanza, né le faccio. Ma non posso fare a meno di rilevare questioni di procedura. Posso mettere l'emendamento in votazione, con la condizione di interpellare la Presidenza della Camera circa la competenza sull'emendamento.

FRANCESCHINI. Io non riesco a capire perché se personale di altri rami della pubblica amministrazione ha avuto questa sistemazione, la stessa non debba valere anche per il Ministero della pubblica istruzione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Faccio notare che, a parte il parere della I Commissione, esiste un altro problema. Dovendo passare del personale, occorre che aumentino i posti in organico.

Nel momento in cui si fa una norma di questo genere, onorevole Franceschini, è ne-

cessario che la si accompagni di tutti i calcoli del caso... Lei sa in quali limiti noi ci muoviamo.

FRANCESCHINI. È un emendamento che non comporta spese particolari.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne la copertura indicata dalla legge, lei deve portare tutte le indicazioni.

FRANCESCHINI. Le sembra una ragione sufficiente per negare un beneficio a chi lavora da cinque anni nell'amministrazione?

PITZALIS. In genere, nei limiti del ruolo organico che si approva si consente il passaggio. La casistica presentata dall'onorevole Franceschini è degna della massima considerazione e attenzione, se però, onde venire incontro alla stessa, non si reca danno a quelli che sono i diretti interessati nel ruolo, e se i posti in organico lo consentono.

Il passaggio è consentito, e lo sarebbe, ma in questa sede occorre vedere il numero delle persone che ne beneficiano, nonché il numero dei posti in organico.

Il parere di cui ha parlato l'onorevole Presidente mi sembra indifferibile.

FRANCESCHINI. Nell'emendamento è usata l'espressione « può chiedere ». Il poter chiedere è il diritto ideale che noi consentiamo a questo personale. L'amministrazione consentirà se ha posti disponibili.

PRESIDENTE. Si può, in ogni caso, passare alla votazione dell'emendamento con la clausola della richiesta di parere alla I Commissione, parere vincolante.

FRANCESCHINI. Ma se mettiamo « può chiedere », non vi è bisogno del parere. Noi riconosciamo la possibilità di essere inquadrato, al personale di cui trattasi, ma non lo inquadrriamo.

PRESIDENTE. Allora il suo emendamento non serve a niente. L'impiegato può chiedere di passare in un altro ramo dell'amministrazione... Lo dice già la legge vigente.

Ecco perché mi ero permesso di suggerire un ordine del giorno.

Inoltre, l'emendamento dovrà essere votato come principio, perché, in caso di accoglimento, si dovrà richiedere il parere delle Commissioni competenti.

FRANCESCHINI. Insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, nel principio, l'emendamento aggiuntivo Franceschini.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

Poiché agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 12.

Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo.

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera a) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L'esame speciale di cui alle lettere a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

(È approvato).

ART. 13.

Al personale dei ruoli di cui al precedente articolo 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 14.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d'organico, di cui agli articoli 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l'attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per l'esercizio 1961-62, ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LIMONI. Vorrei pregare il Governo di darmi chiarimenti in merito alla copertura. Infatti, in questo articolo si fa giustamente riferimento ad una legge vigente, cioè all'articolo 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; ma poi, almeno per la spesa relativa all'esercizio 1961-62, si fa riferimento alla utilizzazione di parte delle quote previste per l'istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio 1959-1969.

Ora, a parte che ci è stato detto ripetutamente che dei fondi che erano stati accantonati nei capitoli speciali del Ministero del tesoro per il finanziamento del Piano della scuola, non era rimasto più nulla, mi sorge un dubbio. Se il disegno di legge fosse stato presentato prima del gennaio 1963, prima cioè della presentazione del nuovo bilancio di previsione, forse questo riferimento sarebbe stato giustificato. Ma, una volta presentato il nuovo bilancio di previsione per il 1963-64, tutti i fondi, che erano stati imputati nei capitoli speciali del Ministero del tesoro e non utilizzati per il varo di leggi che erano in corso al momento in cui si fece la previsione, vengono stornati e destinati ad altre leggi.

NICOSIA. La questione fatta presente dall'onorevole Limoni è stata ripetutamente sollevata in Commissione e in Aula nel corso della discussione sullo stralcio del Piano della scuola.

In questo disegno di legge, adesso, si fa riferimento a quei fondi e alla legge del 24

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

luglio 1962, n. 1073. La cosa non è chiara affatto.

Si è detto, in occasione dello stralcio del Piano della scuola, che quei fondi non si dovevano più calcolare stanziati fino all'anno 1969. Come mai riappare in questo articolo 14 il decennio 1959-1969?

Se rimangono da utilizzare gli anni dal 1965 al 1969, vorremmo sapere come mai ci sono a disposizione almeno quattro anni che non sono stati utilizzati.

Desidero anche fare la dichiarazione di voto in merito al disegno di legge. Mantenendo ferme le obiezioni di carattere politico fatte all'inizio della discussione, il nostro gruppo si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il problema che è stato sollevato dall'onorevole Limoni esiste effettivamente. Ho chiesto alla Commissione Bilancio se il parere favorevole era subordinato ad un emendamento all'articolo 14. Mi è stato risposto che il parere era favorevole. Puramente e semplicemente!

Noi, in merito a questo, non abbiamo nessuna competenza. E comunque c'è sempre un esame, un controllo sulla legge da parte del Presidente della Repubblica.

Se lei vuole sapere qualcosa per le future leggi, posso approfondire il problema e darle una risposta.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le stesse perplessità sono state affacciate al Senato; credendo la Commissione che si trattasse di un errore, fu interpellata la Commissione Finanze e tesoro, la quale disse che questa era la formula da usare, in quanto parte di questi

fondi erano proprio per la istruzione artistica e sono iscritti sotto questa voce e pertanto, se non si indicasse questa voce, non si avrebbe la copertura.

NICOSIA. Quindici giorni fa, il Ministro della pubblica istruzione ha dichiarato che non vi erano più somme da utilizzare sui fondi del Piano della scuola.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, non facciamo problemi di politica generale. Stiamo esaminando questo disegno di legge specifico.

NICOSIA. Io sono nel mio diritto di chiedere una precisazione in materia, credo. Il Ministro della pubblica istruzione, qualche giorno fa, ha rifiutato un emendamento proposto da un deputato della maggioranza, con la motivazione che si doveva intendere assorbito tutto il fondo stanziato sulla voce di cui trattasi.

PRESIDENTE. Posso azzardare una spiegazione. Il riferimento ai fondi destinati al finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 riguarda soltanto i 16 milioni previsti per l'esercizio 1961-62, e per l'appunto noi li troviamo nel fondo globale di quell'esercizio, perché ancora esisteva il disegno di legge relativo al piano decennale.

Per gli esercizi successivi, invece, si provvederà a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, che ha sostituito il piano decennale.

Pongo in votazione l'articolo 14.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Do lettura della tabella A.

TABELLA A.

CARRIERA DIRETTIVA — PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Organico
580	Direttore amministrativo	5
500	Direttore di segreteria di 1 ^a classe	10
402	Direttore di segreteria di 2 ^a classe	
325	Consigliere di 1 ^a classe	30
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	

DE GRADA. Propongo che, al posto del coefficiente 580, sia posto il coefficiente 670.

PRESIDENTE. Il che significherebbe dovere chiedere il parere della V Commissione. La proposta equivale a dire: non deve, il provvedimento, andare al Senato.

DE GRADA. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella A.

(È approvata).

Do lettura delle tabelle B, C, D, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

TABELLA B.

CARRIERA DI CONCETTO — ECONOMI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
202	Vice Economo.	
229	Economo aggiunto	Dopo quattro anni di servizio nella carriera.
271	Economo	Dopo sette anni.
325	Primo Economo	Dopo tredici anni.
402	Economo principale	Dopo sette anni di servizio nella qualifica precedente.
500	Economo capo	Dopo tre anni di servizio nella qualifica precedente, con esame-colloquio limitato a quattro unità.

(È approvata).

TABELLA C.

CARRIERA ESECUTIVA — ADDETTI DI SEGRETERIA

Coefficiente	Qualifica	Carriera
180	Applicato.	
202	Archivista	Dopo due anni di servizio nella carriera.
229	Primo archivista	Dopo tredici anni di servizio nella carriera.
271	Archivista capo	Dopo otto anni di servizio nella qualifica precedente.

(È approvata).

TABELLA D.

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO — BIDEELLI

Coefficiente	Qualifica	Carriera
159	Bidello.	
173	Primo bidello	Dopo quattro anni di servizio.
180	Bidello capo	Dopo sei anni nella qualifica precedente.

(È approvata).

BALDELLI. Ho chiesto la parola per dichiarare il mio compiacimento per l'approvazione di questo provvedimento che, evidentemente, pone ordine in una materia veramente delicata ed importante, dando luogo alla sistemazione del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo degli istituti di cui trattasi.

Contemporaneamente, però, desidero esprimere il mio rammarico per il fatto che non si sia compiuto uguale atto per quanto concerne la carriera del personale amministrativo

e subalterno della istruzione media, classica, scientifica, magistrale.

Come ella sa, onorevole Presidente, i provvedimenti relativi non sono stati mai affidati alla nostra piena competenza.

Io esprimo il mio rammarico perché nel corso di questa legislatura si è dato luogo ad una serie di provvedimenti per il personale di segreteria e subalterno di tutti i vari tipi di istruzione secondaria, tranne per il personale della scuola media, classica, scientifica, magistrale.

In questo scorcio di legislatura, si è intervenuti presso la Commissione bilancio, onde poter ottenere in merito ai progetti di legge di cui trattasi parere favorevole; e mi spiace che, nonostante il reperimento dei fondi operati, altra Commissione della Camera non abbia sentito l'opportunità, non dico il dovere perché parola troppo grossa, di arrivare a provvedimenti perequativi anche per il personale di cui sopra.

La nostra approvazione per il provvedimento ora esaminato, è quindi turbata per questo vivo rammarico per ciò che non è accaduto per altri settori.

MARANGONE. Innanzi tutto rilevo come, nella legge che abbiamo ora approvato, nulla si innovi per quanto riguarda le accademie di danza.

In secondo luogo, stamattina abbiamo avuto crisi di coscienza, contrapposizioni all'interno dei gruppi, perché dei direttori didattici incaricati venivano immessi in ruolo con un concorso semplice, mentre adesso, per degli elementi pur necessari ed importanti, si prevede l'immissione in ruolo direttivo a seguito di una semplice ispezione! È prevista solo la prova di dettato per gli uscieri.

Questo non mi sembra molto coerente.

Nonostante questi difetti fondamentali della legge, noi abbiamo operato in un settore che attendeva anche da troppo tempo un riordinamento.

Giova aggiungere che sarebbe stato preferibile che materia così preziosa ed importante, fosse stata ponderata un momento di più. Soprattutto per quanto concerne i consigli direttivi di amministrazione delle accademie e dei conservatori.

Ciò nonostante, il mio voto alla legge sarà favorevole.

DE GRADA. Noi non abbiamo voluto prenderci la responsabilità di fermare una legge — anche se, sostanzialmente, la stessa non è una buona legge — che favorisce, dal punto di vista della carriera, alcuni elementi che noi vogliamo siano favoriti.

Tuttavia la legge lascia impregiudicato, ed in gran parte peggiora, l'ordinamento generale del personale amministrativo delle accademie e dei licei artistici. Noi pensiamo che tutta questa materia sia da regolare, non solo in sede di riforma generale, ma anche in sede di legge particolare.

Per tutto ciò, noi proclamiamo la nostra astensione dal voto di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: Attribuzione di posti d'insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250-48 del 31 luglio 1961 (4264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela, Pitzalis, Romanato, Leone Raffaele, Titomanlio Vittoria, Cerreti Alfonso, Limoni, Caiazza, Gagliardi, Misasi: « Attribuzione di posti di insegnante elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 ».

RAMPA, *Relatore*. Credo che la proposta di legge abbia un suo particolare valore e significato in ordine ad un problema esistente, cioè quello dei maestri idonei che non trovano posti sufficienti nel campo della scuola elementare. A mio avviso, però, la proposta di legge non affronta organicamente il problema. Infatti, se noi approvassimo il provvedimento, a parte l'inconveniente di accantonare tutti i posti per gli idonei, verremmo a creare delle discriminazioni fra idonei di questo concorso rispetto agli idonei dei precedenti concorsi e una discriminazione nei confronti dei fuori ruolo anziani per i quali c'era una proposta più volte richiamata dalla Commissione, ma mai discussa: la proposta di legge n. 3027.

Pur apprezzando lo spirito della proposta di legge, essa andrebbe dunque riveduta, per non creare pericolose sperequazioni all'interno della medesima categoria.

Questo è il parere del relatore. Il problema esiste e bene ha fatto la proponente a richiamarlo all'attenzione della Commissione. Purtroppo siamo alla fine della legislatura e questo problema da affrontare ritengo che debba essere uno dei primi atti della nuova Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAVIO EMANUELA. Mi rendo conto delle ragioni che hanno suggerito al relatore di estendere il problema, ma la proposta di legge aveva lo scopo di una sanatoria per una parte di idonei che hanno raggiunto nell'ultimo concorso altissime votazioni e che hanno in certo modo dato motivo di maturità e di idoneità a ricoprire posti di ruolo, soprattutto in grandi città dove il fenomeno dei fuori ruolo è rilevante con un conseguente disagio per l'attività didattica.

Questa è una sanatoria così ristretta che non verrebbe ad incidere sul concorso magi-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1963

strale del 1964 e che servirebbe ad immettere in ruolo, anche con la riduzione al 50 per cento, una categoria di insegnanti che hanno tutti i requisiti per poter assolvere alla funzione didattica affidata loro.

Si sono fatte altre volte sanatorie di questo genere. Io desidererei proprio che la Commissione si pronunciasse al riguardo, poiché non mi sembra che questo provvedimento venga per niente a toccare il sistema del concorso degli insegnanti elementari. Non è provvedimento sovvertitore dell'ordinamento della scuola.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda non è possibile proseguire nella discussione di questo provvedimento, che pertanto è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4574).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

BALDINI ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4231-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

BALDELLI ed altri: « Proroga del termine stabilito dall'articolo 55 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (4612):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici e dell'accademia nazionale d'arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*).

Presenti	30
Astenuti	4
Votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Grada, De Lauro Matera Anna, Ermini, Franceschini, Grasso Nicolosi Anna, Grezzi, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Rivera, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti nella votazione del disegno di legge n. 4543:

De Grada, Grezzi, Roffi e Sciorilli Borrelli.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI